

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

presentato dalla Giunta regionale l'11 agosto 2025

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, PISANI, POZZO, FASIOLO

Emendamento modificativo (1.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 1 è così modificato:

a) Al comma 1, dopo le parole <<famigli e lavoratori>> sono aggiunte le parole <<, anche nel rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale e di pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 22/2021 e del decreto legislativo 198/2006.>>.

b) Il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

<<3. Nella programmazione e nello sviluppo degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione privilegia il ricorso a meccanismi di concertazione ed opera, nella fase attuativa, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, assicurando l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione (gender mainstreaming). A tal fine, la Regione si avvale del supporto finanziario derivante da proprie risorse anche di diversa provenienza e della partecipazione al costo degli interventi di altri soggetti, pubblici e privati, prevedendo indicatori e target disaggregati per genere e la valutazione di impatto di genere degli interventi.>>.

CELOTTI, MASSOLINO, FASIOLO, CAPOZZI, PELLEGRINO, LIGUORI, CONFICONI, BULLIAN, MORETUZZO, RUSSO, MENTIL, MARTINES, POZZO, CARLI, MORETTI, HONSELL

Subemendamento all'emendamento 1.2 (1.1.1) **NON APPROVATO**

A) Il periodo introdotto dall'emendamento 1.2 è sostituito dal seguente:

<<La Regione, in coerenza con tali finalità, intende altresì perseguire il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità e uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, favorendo le scelte di autonomia delle donne, con particolare riferimento alle giovani donne e alle giovani madri, rafforzando il ruolo della donna in ogni contesto, formativo, professionale, sociale e familiare.>>.

B) Dopo il punto 1 dell'emendamento 1.2 è inserito il seguente:

<<2. Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole <<familiare e lavorativa>> sono aggiunte le seguenti: <<di sostenere la genitorialità>>.>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.2) **APPROVATO**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: <<La Regione, in coerenza con tali finalità, intende altresì favorire le scelte di autonomia da parte delle giovani madri con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della denatalità e rafforzare il ruolo della donna e della madre in ogni contesto, formativo, professionale, sociale e familiare.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (1.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo le parole <<famiglie e lavoratori.>> sono inserite le seguenti <<La programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di sostenibilità ambientale, parità di genere, inclusione sociale e partecipazione civica.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (1.4) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La Regione individua nella lotta alla povertà digitale un presupposto essenziale per assicurare pari opportunità, qualità della vita e attrattività del territorio.

1 ter. Le politiche e gli interventi di innovazione sociale promossi dalla Regione sono altresì finalizzati a contrastare la povertà educativa e le disparità sociali, nonché a ridurre il divario digitale, con particolare

attenzione ai giovani e alle famiglie.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce il riconoscimento della lotta alla povertà digitale quale presupposto essenziale per garantire pari opportunità, qualità della vita e attrattività del territorio. Contestualmente, valorizza il ruolo delle politiche di innovazione sociale come strumenti per contrastare la povertà educativa e le disparità sociali, promuovendo al contempo la riduzione del divario digitale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (1.5) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione riconosce la silver economy quale ambito strategico di innovazione sociale e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le competenze, le conoscenze e le esperienze, nonché rispondendo ai bisogni della popolazione anziana, e promuovendone il ruolo attivo nella vita economica, sociale e culturale della comunità regionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce, tra i principi generali della legge, un comma volto a riconoscere la silver economy come ambito strategico di innovazione sociale per la Regione Friuli Venezia Giulia. La disposizione intende ampliare la prospettiva dell'innovazione sociale, includendo le politiche e le attività economiche, sociali e culturali che rispondono ai bisogni della popolazione anziana, valorizzandone al contempo competenze, conoscenze ed esperienze. La popolazione anziana viene così considerata non soltanto come destinataria di interventi assistenziali, ma come risorsa attiva di sviluppo e coesione per la comunità regionale. L'inserimento si colloca in continuità con gli indirizzi europei in materia di active and healthy ageing, orientando le politiche regionali verso modelli di innovazione inclusiva e intergenerazionale.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO, PELLEGRINO, MARTINES, MASSOLINO, LIGUORI, CAPOZZI

Emendamento sostitutivo (2.1) **NON APPROVATO**

L'art. 2 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 2

(Sistema regionale di innovazione sociale)

1. I soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio quali enti locali, istituzioni educative, scolastiche e formative, università, enti di ricerca ed enti di alta formazione, organizzazioni datoriali e sindacali, imprese pubbliche e private e organizzazioni del Terzo settore, sono parte, ciascuno in relazione alle proprie competenze e responsabilità, del sistema regionale di innovazione sociale, assicurando la rappresentanza equilibrata di genere e l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle iniziative.

2. Alla costruzione del sistema regionale di innovazione sociale concorrono i datori di lavoro, pubblici e privati, che realizzano iniziative di welfare aziendale, e, in particolare, le imprese che adottano strategie di sostenibilità e di responsabilità sociale, incluse politiche di parità di genere, di contrasto ai divari retributivi e di carriera, nonché misure di conciliazione vita-lavoro, anche mediante l'adozione di sistemi di certificazione della parità di genere ai sensi del D.Lgs. 198/2006.

3. Le azioni di innovazione sociale si declinano a livello territoriale tenendo conto dei settori di applicazione, delle peculiarità del territorio e dei soggetti impegnati a realizzarle, soddisfacendo i bisogni espressi dalle persone, dalle formazioni sociali e dai territori medesimi con particolare attenzione allo sviluppo delle aree interne e montane e alla erogazione di un servizio uniforme sul territorio regionale, con l'adozione di indicatori e target disaggregati per genere e la valutazione ex ante ed ex post dell'impatto di genere degli interventi.

4. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono e partecipano alla realizzazione del sistema regionale di innovazione sociale attraverso la costituzione di partenariati anche legati ai singoli territori, assicurando il coinvolgimento degli organismi territoriali competenti in materia di pari opportunità, e la Commissione

regionale per le pari opportunità di cui alla L.R. 10/2024.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.2) **APPROVATO**

1. All'articolo 2 sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<organizzazioni datoriali e sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali e organizzazioni sindacali>>;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: <<(well being economy)>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Ai fini della presente legge per associazioni datoriali e organizzazioni sindacali si intendono le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.3) **APPROVATO**

Al comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole: <<delle aree interne e montane>> sono inserite le seguenti: <<, delle aree con alta tensione abitativa, come individuabili ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale, e delle aree a forte impatto migratorio,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa: L'emendamento intende inserire le aree a alta tensione abitativa e quelle a forte impatto migratorio fra quelle particolarmente interessate dalle azioni di innovazione sociale del sistema regionale. In questo DDL è prevista una <<corsia preferenziale>> per l'accesso alle risorse solamente per le aree di montagna e interne. In un contesto come quello attuale, in cui le criticità per la questione sociale, abitativa e i complessi processi di integrazione, soprattutto nelle aree ad alto impatto migratorio e ad alta tensione abitativa in regione sono note, è fondamentale che il riferimento normativo sia esteso anche verso aree così definite.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (2.4) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. I partenariati costituiti ai sensi del presente articolo tengono conto delle specificità delle aree montane e periferiche, per le quali è riconosciuta premialità nei procedimenti contributivi.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento riconosce la specificità delle aree montane e periferiche all'interno dei partenariati previsti dall'articolo, introducendo un criterio di premialità nei procedimenti contributivi. Tale misura favorisce maggiormente la coesione territoriale e la partecipazione equilibrata dei territori più marginali del Friuli Venezia Giulia ai processi di innovazione sociale.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO, MASSOLINO, CELOTTI, LIGUORI

Emendamento sostitutivo (3.1) **NON APPROVATO**

L'art. 3 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 3

(Programmazione e attuazione)

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, si avvale del Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al quale sono invitati, in relazione alle tematiche trattate, i

soggetti portatori di interessi e di responsabilità sull'attuazione del sistema, purché rappresentativi di enti, formazioni sociali o partenariati.

Nella composizione del Tavolo e nella selezione dei soggetti invitati è garantita la parità di genere e la partecipazione di organismi e associazioni operanti in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

2. Per rafforzare il ruolo del partenariato nella capacità di ideazione, progettazione, sperimentazione e attuazione di proposte e interventi di innovazione sociale e per sviluppare i partenariati tra i soggetti di cui all'articolo 2, la Regione sostiene azioni, servizi e strumenti, privilegiando l'utilizzo delle risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo.

Nella definizione e nell'attuazione delle azioni di cui al presente comma, la Regione assicura l'integrazione della prospettiva di genere, promuovendo interventi che contribuiscano alla parità tra donne e uomini, all'empowerment femminile e alla riduzione dei divari di partecipazione economica e sociale.

3. Nell'attuare le leggi regionali di settore, le Direzioni dell'amministrazione regionale si ispirano ai principi della presente legge e coordinano gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1.

Le Direzioni assicurano, in ogni fase della programmazione e dell'attuazione, la valutazione dell'impatto di genere delle politiche e degli interventi, in coerenza con le linee guida regionali in materia di pari opportunità.

4. L'Amministrazione regionale valorizza l'adesione dei soggetti privati di cui all'articolo 2 alle misure di promozione attivate dalla Regione con particolare riferimento all'adesione alle convenzioni non onerose di Carta famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e della pari opportunità), mediante, in particolare, la concessione di premialità nei procedimenti contributivi regionali.

Le premialità di cui al presente comma tengono conto anche dell'adozione, da parte dei soggetti privati, di azioni o piani aziendali per la parità di genere, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la prevenzione delle discriminazioni.>>.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (3.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è così interamente sostituito:

<<La Regione, per l'attuazione della presente legge, si avvale di tavoli tematici, compreso il Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di osservatori dedicati, promuovendo con regolarità gli <<Stati generali dell'innovazione sociale>> quali momenti pubblici di confronto e di sintesi delle politiche regionali in materia.

Ai predetti strumenti partecipano, in relazione alle rispettive competenze, i soggetti portatori di interessi e di responsabilità sull'attuazione del sistema, inclusa la Commissione regionale per le pari opportunità, quale organo consultivo della Regione in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna, nonché rappresentanti di enti, formazioni sociali e partenariati impegnati nello sviluppo dell'innovazione sociale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento mira a rafforzare gli strumenti di partecipazione e di coordinamento previsti dal comma 1 dell'articolo 3. La nuova formulazione chiarisce che la Regione può avvalersi non solo del Tavolo regionale della concertazione sociale, già previsto dalla legge regionale 18/2005, ma anche di ulteriori tavoli tematici e osservatori dedicati, promuovendo con regolarità gli <<Stati generali dell'innovazione sociale>> quali occasioni pubbliche di confronto, partecipazione e valutazione delle strategie regionali. Viene inoltre esplicitata la partecipazione della Commissione regionale per le pari opportunità, quale organo consultivo in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna, al fine di garantire l'integrazione della prospettiva di genere nella definizione e attuazione delle politiche di innovazione sociale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.3) **APPROVATO**

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione si avvale della collaborazione con università e istituzioni scientifiche, nonché dell'utilizzo di idonee piattaforme e strumenti digitali, in grado di assicurare una gestione integrata dei dati e l'elaborazione di modelli predittivi, a supporto della programmazione e dell'attuazione degli interventi nei settori previsti dalla presente legge.>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Nella attuazione della presente legge, la Regione valorizza il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e riconosce il valore sociale delle società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)).

2 ter. Ai fini del comma 2 bis i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti, uno o più dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, PISANI, COSOLINI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (3.4) **RITIRATO**

Al comma 4, dell'articolo 3, dopo le parole <<dei soggetti>> sono inserite le seguenti: <<pubblici e>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 3 bis.1 (3 bis.0.1) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 5 dell'articolo 3 bis come introdotto dall'emendamento 3 bis.1 è aggiunto il seguente comma:

<<5 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (3 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Studio di natura sociologica sul territorio regionale e istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulle ricadute sociali legate all'immigrazione)

1. La Regione riconosce la presenza di aree a più forte impatto migratorio sul territorio regionale, che necessitano di un'attenzione particolare, a partire dai processi che riguardano gli aspetti lavorativi e le ricadute sui servizi educativi, socio-sanitari e assistenziali, fino alla convivenza con le comunità originarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di 150.000 euro all'Università degli Studi di Udine, all'Università degli Studi di Trieste e agli enti di ricerca regionali, che dovranno individuare un ente capofila, al fine di realizzare uno Studio di natura sociologica finalizzato a analizzare l'impatto dell'immigrazione sull'intero territorio regionale con un'analisi delle previsioni a breve e medio termine, con le modalità che verranno stabilite attraverso una delibera di Giunta.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a istituire un Osservatorio regionale permanente sulle ricadute sociali legate all'immigrazione che possa monitorare le dinamiche riportate nel comma 1 e 2, da integrare nel Tavolo regionale della Concertazione sociale come definito all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. Con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è individuata la composizione e il funzionamento di detto Osservatorio.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende finanziare la realizzazione di uno studio sociologico sulle ricadute sociali legate all'immigrazione sull'intero territorio regionale, tenendo in considerazione anche prospettive e previsioni nel breve e medio termine. È ormai evidente che, soprattutto nelle aree a più alta concentrazione demografica, l'immigrazione abbia inciso in modo significativo sotto diversi punti di vista. L'obiettivo dello studio sociologico, da realizzarsi in collaborazione con le due Università e con gli enti di ricerca regionali, è quello di analizzare i mutamenti che sono occorsi e che tutt'ora sono in atto, sull'intero territorio regionale a partire dal contesto lavorativo, fino a quello socio-sanitario, educativo e assistenziale in riferimento alle variazioni e all'impatto causato dall'immigrazione. Particolare importanza all'interno dello studio avrà anche una riflessione sulle dinamiche di convivenza con le comunità locali d'origine e sul come favorirle. Nel contesto della programmazione e attuazione delle politiche pubbliche nell'ambito dell'innovazione sociale, della permanenza e dell'attrattività del territorio, uno strumento come lo studio sociologico è un elemento necessario. L'obiettivo è ottenere dati e analisi aggiornate, individuare dinamiche e indicare possibili soluzioni delle maggiori criticità emerse e supportare, su basi analitiche, la programmazione di politiche comunali e regionali.

Proprio per garantire continuità nell'analisi e un monitoraggio costante delle ricadute sui servizi, l'emendamento prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio regionale permanente, integrato nel Tavolo regionale della Concertazione sociale, così come definito all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18.

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, PISANI, POZZO

Emendamento sostitutivo (4.1) **NON APPROVATO**

L'art. 4 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 4

(Finalità)

1. La Regione, per accrescere l'attrattività del territorio regionale e favorire l'integrazione tra le misure messe a disposizione dal sistema pubblico e privato, agevolandone la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese, promuove azioni e iniziative volte a:

a) sostenere la realizzazione di piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e di settore, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'adozione di misure orientate alla parità di genere e all'inclusione lavorativa femminile;

b) favorire la conoscenza delle misure di innovazione sociale sia attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali ad accesso autonomo sia attraverso sportelli territoriali a disposizione di cittadini, lavoratori e famiglie, assicurando che tali strumenti diffondano informazioni sulle politiche di pari opportunità, sull'imprenditoria femminile e sulle misure di sostegno alle carriere delle donne;

c) favorire i giovani nell'acquisizione o riqualificazione della prima casa e agevolare il reperimento di soluzioni abitative a favore dei lavoratori anche attraverso il recupero di edifici pubblici, garantendo parità di accesso e particolare attenzione alle donne sole, alle madri lavoratrici e alle situazioni di vulnerabilità connesse al genere;

- d) attrarre giovani e lavoratori qualificati anche attraverso la realizzazione di progetti per i nomadi digitali, assicurando pari opportunità di partecipazione e la riduzione dei divari retributivi e professionali tra donne e uomini;
- e) promuovere il lavoro agile e incentivare la realizzazione e l'ampliamento di spazi di coworking, valorizzandone la funzione di strumento per la conciliazione vita-lavoro e per l'incremento dell'occupazione femminile;
- f) aumentare i benefici in termini di equità nell'ambito della salute, integrando la prospettiva di genere nelle politiche sanitarie e nei programmi di prevenzione;
- g) attuare politiche e interventi per il benessere e la promozione della salute alla luce di tendenze demografiche, economiche, ambientali e sociali, assicurando la piena integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche regionali.>>.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (4.2) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole <<di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<con particolare attenzione a quelle a carattere universalistico>>.

Nota: Vi sono delle esperienze virtuose in cui un'Azienda offre delle iniziative di welfare aperte a tutta la cittadinanza e non solamente alle e ai dipendenti dell'Azienda stessa. Queste iniziative andrebbero sostenute di più rispetto a quelle puramente aziendali, che chiaramente sono a beneficio solamente della cittadinanza che lavora in realtà economiche di certe dimensioni.

Non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, PISANI, POZZO, COSOLINI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4.3) **NON APPROVATO**

Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 4, dopo le parole <<di edifici pubblici>> sono inserite le seguenti: <<, favorendo anche un piano di housing sociale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

POZZO, CELOTTI, COSOLINI, CARLI, MORETTI, RUSSO, PISANI, FASIOLO, MORETTI

Emendamento modificativo (4.4) **Subemendamento orale del consigliere Pozzo, le parole <<interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<salute>>. APPROVATO**

Alla lettera g), del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole <<interventi per>> sono inserite le seguenti: <<la riduzione del gender gap>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4.5) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g bis) promuovere iniziative e strumenti di confronto e partecipazione, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio regionale o di Tavoli dedicati, finalizzati alla rilevazione dei bisogni, alla diffusione di buone pratiche e alla definizione di strategie integrate nel campo della silver economy e dell'innovazione sociale connessa al benessere e alla qualità della vita delle persone anziane.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra le finalità di cui all'articolo 4, introducendo la possibilità per la Regione di promuovere iniziative e strumenti di confronto e partecipazione finalizzati alla conoscenza e al monitoraggio dei fenomeni connessi alla silver economy. La disposizione mira a rafforzare la dimensione partecipativa e conoscitiva delle politiche di innovazione sociale, favorendo il coordinamento tra istituzioni, enti locali, università, imprese e organizzazioni sociali attive nel campo del benessere e della qualità della vita delle persone anziane: l'istituzione di strumenti di confronto stabili consentirebbe di rilevare bisogni emergenti, diffondere buone pratiche e definire

strategie integrate.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (5.1) **NON APPROVATO**

L'art. 5 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 5

(Strumenti digitali)

1. La Regione promuove lo sviluppo di prodotti e servizi digitali fruibili attraverso i principali dispositivi tecnologici a disposizione dei cittadini della Regione, che consentano, anche previa registrazione e profilazione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di ottenere il quadro delle misure di innovazione sociale e di promozione a favore di cittadini e famiglie, assicurando che tali strumenti siano progettati in modo accessibile e inclusivo, promuovano un linguaggio rispettoso delle differenze di genere e forniscano informazioni specifiche sulle misure regionali per la parità tra donne e uomini.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è affidata a Insiel S.p.A., che si coordina con la Direzione centrale competente in materia di lavoro e famiglia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (cap. 970862/S), con priorità per i progetti che favoriscono l'inclusione digitale delle donne e delle persone in condizione di svantaggio.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (5.2) **RITIRATO**

1. Al comma 1 dopo le parole <<servizi digitali>> sono inserite le seguenti <<universalmente accessibili, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/882 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, European Accessibility Act e>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.3) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole <<di cittadini e famiglie>> sono aggiunte le seguenti: <<favorendo l'adozione di software e soluzioni open source, garanzia di trasparenza, sicurezza, interoperabilità e minori costi per la collettività.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce, tra i principi che orientano lo sviluppo dei prodotti e dei servizi digitali promossi dalla Regione, la preferenza per l'adozione di software e soluzioni open source. La modifica mira a valorizzare la trasparenza, la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi digitali regionali, garantendo al contempo una riduzione dei costi e una maggiore indipendenza tecnologica, in coerenza con i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale e con le raccomandazioni dell'Unione europea in materia di riuso del software pubblico.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (5.4) **RITIRATO**

1. All'articolo 5, comma 1, dopo <<famiglie>> si aggiunge: <<, con particolare attenzione all'integrazione delle informazioni dell'offerta afferente alle diverse realtà che erogano servizi alla cittadinanza, quali Enti Locali, Istituzioni o Enti del Terzo Settore>>.

Non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (5.5) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I prodotti e i servizi digitali di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto degli standard internazionali di accessibilità per le persone con disabilità (WCAG 2.1).

1 ter. Gli strumenti digitali garantiscono interoperabilità con SPID e CIE.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra l'articolo specificando che i prodotti e i servizi digitali sviluppati siano conformi agli standard internazionali di accessibilità (WCAG 2.1) e garantiscano interoperabilità con i sistemi SPID e CIE. La disposizione rafforza la fruibilità dei servizi digitali da parte di tutte le persone, incluse quelle con disabilità, e assicura la piena integrazione con l'identità digitale nazionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (5.6) **NON APPROVATO**

All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nel disegno, nello sviluppo e nella gestione degli strumenti digitali di cui al presente articolo, la Regione assicura l'applicazione del principio di privacy by design e by default, la minimizzazione dei dati, il divieto di profilazione per finalità non strettamente necessarie all'erogazione del servizio e la pubblicazione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).>>.

Nota: L'emendamento introduce un comma volto a rafforzare la tutela dei dati personali e la trasparenza nella progettazione e gestione degli strumenti digitali regionali.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 6, al comma 1, la parola <<sostiene>> è sostituita dalle seguenti: <<promuove e sostiene, anche attraverso l'utilizzo di software e soluzioni open source,>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento precisa che la Regione, oltre a sostenere la realizzazione delle piattaforme di welfare aziendale, ne promuove attivamente lo sviluppo anche mediante l'utilizzo di software e soluzioni open source. La modifica mira a favorire modelli tecnologici aperti, interoperabili e riutilizzabili, in coerenza con i principi di innovazione sociale e con le linee guida nazionali in materia di software libero nella pubblica amministrazione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: <<associazioni datoriali,>> sono inserite le seguenti: <<enti, bilaterali,>> e la parola: <<collaborazione>> è sostituita dalla seguente: <<accorda>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (6.3) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 6, le parole <<con una o più organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (6.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, dopo la parola <<sindacali> sono aggiunte le seguenti:

<<con particolare attenzione alle iniziative a carattere universalistico rivolte anche a chi non è alle dipendenze dell'Azienda stessa>>.

2. Al comma 2, dopo la parola <<lavoratori>> sono aggiunte le seguenti:

<<e lavoratrici, nonché tra la cittadinanza, anche nelle sue forme organizzate>>

3. Al comma 3, dopo le parole <<previsti dall'offerta pubblica>> si aggiungono le seguenti:

<<, e di tipo universalistico.>>.

Nota: Vi sono delle esperienze virtuose in cui un'Azienda offre delle iniziative di welfare aperte a tutta la cittadinanza e non solamente alle e ai dipendenti dell'Azienda stessa. Queste iniziative andrebbero sostenute di più rispetto a quelle puramente aziendali, che chiaramente sono a beneficio solamente della cittadinanza che lavora in realtà economiche di certe dimensioni.

Non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, COSOLINI, POZZO, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, CONFICONI

Emendamento aggiuntivo (6.4.1) **NON APPROVATO**

All'art. 6 sono previste le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dopo le parole <<tra le imprese e i lavoratori>> sono aggiunte le parole <<, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'uguaglianza di genere e l'incremento dell'occupazione femminile>>.

b) Al comma 3, dopo le parole <<offerta pubblica>> sono aggiunte le parole <<, con particolare riguardo a quelli destinati a sostenere la genitorialità, la cura dei minori e delle persone non autosufficienti, nonché le azioni di contrasto alle discriminazioni di genere>>.

c) Al comma 4, dopo le parole <<lavoratori coinvolti>> sono aggiunte le parole <<, prevedendo criteri premiali per i progetti che adottano piani aziendali per la parità di genere o misure di certificazione di genere>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (6.5) **Subemendamento orale del consigliere Pozzo, al comma 2 bis le parole <<non possono in alcun modo sostituire prestazioni e servizi essenziali di competenza pubblica>>, sono sostituite dalle seguenti: <<devono trovare una forte regia pubblica>>. NON APPROVATO**

All'art. 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<2 bis. Gli interventi di cui al presente articolo non possono in alcun modo sostituire prestazioni e servizi essenziali di competenza pubblica. L'accesso ai contributi è subordinato a:

a) pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;

b) parità retributiva di genere e piani annuali di riduzione dei divari;

c) incremento dei rapporti di lavoro stabili;

d) applicazione di clausole green & social negli appalti lungo la filiera;

e) interoperabilità con i servizi pubblici e tracciabilità digitale delle prestazioni.>>.

Nota: L'emendamento definisce condizioni vincolanti per l'accesso ai contributi, orientate a promuovere la qualità del lavoro, la sostenibilità e la trasparenza dei servizi di welfare aziendale.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CARLI, RUSSO, COSOLINI, CELOTTI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, FASIOLO, PISANI, RUSSO, POZZO

Emendamento aggiuntivo (6.6) **RITIRATO**

Al comma 3, dell'articolo 6, dopo le parole <<previsti dall'offerta pubblica>> sono aggiunte le seguenti: <<e che privilegino la spendibilità delle provvidenze erogate nei negozi fisicamente presenti sul territorio

di riferimento>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI, HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (6.7) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 dopo le parole <<offerta pubblica>> sono inserite le seguenti <<, assicurando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la parità di genere e la sostenibilità ambientale delle iniziative promosse>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.8) **NON APPROVATO**

Al comma 4 dell'articolo 6 dopo le parole: <<Con regolamento regionale>> sono inserite le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

CARLI, COSOLINI, RUSSO, CELOTTI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, FASIOLO, RUSSO, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (6.9) **RITIRATO**

Al comma 4, dell'articolo 6, dopo le parole <<di lavoratori coinvolti.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il regolamento prevede inoltre criteri premiali attribuibili alle realtà già operanti sul territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 87 della legge regionale 3/2021.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, MORETTI

Subemendamento all'emendamento 6 bis.1 (6 bis.0.1) **NON APPROVATO**

Al Comma 1 dell'articolo 6 bis così come introdotto dall'emendamento 6 bis.1, dopo le parole <<Consorti industriali>> sono aggiunte le seguenti: <<, le associazioni datoriali>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, COSOLINI, RUSSO, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, FASIOLO, RUSSO, PISANI, POZZO

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 bis

(Premialità alle aziende per progetti di welfare)

1. Al fine di aumentare l'attuale dotazione territoriale di servizi per le famiglie, di aumentare l'attrattività del sistema industriale regionale, di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, di aumentare il tasso di occupazione femminile, e di promuovere la parità tra uomo e donna, la Regione promuove e sostiene i Consorzi industriali e le aziende della Regione nella realizzazione di servizi di conciliazione e di sistemi di welfare aziendale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di incentivare l'attivazione di servizi di cui al comma 1, inserisce, nei bandi per i contributi e incentivi a favore delle imprese del territorio, punteggi premianti a favore dei Consorzi e delle aziende che attivano progetti di welfare destinati ai loro dipendenti con figli.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.1) **NON APPROVATO**

Al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole: <<Con regolamento regionale>> sono inserite le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO

Emendamento modificativo (8.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 8 è così modificato:

a) Al comma 1, dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le parole <<, assicurando la parità di accesso tra donne e uomini e riservando specifica attenzione alle lavoratrici e alle famiglie monogenitoriali>>.

b) Al comma 3, dopo le parole <<almeno dodici mesi>> sono aggiunte le parole <<, con priorità per le lavoratrici con figli minori o in situazioni di particolare vulnerabilità.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.2) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole: <<(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle aree con alta tensione abitativa, ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale, e delle aree a forte impatto migratorio.>>.

Nota esplicativa: L'emendamento intende inserire le aree a alta tensione abitativa e quelle a forte impatto migratorio fra quelle particolarmente interessate dalle azioni di innovazione sociale del sistema regionale, con riferimento alle politiche per il sostegno abitativo. In questo DDL è prevista una <<corsia preferenziale>> per l'accesso alle risorse solamente per le aree di montagna e interne. In un contesto come quello attuale, in cui le criticità per la questione sociale, abitativa e i complessi processi di integrazione, soprattutto nelle aree ad alto impatto migratorio e ad alta tensione abitativa in regione sono note, è fondamentale che il riferimento normativo sia esteso anche verso aree così definite.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, PELLEGRINO

Subemendamento all'emendamento 8.3 (8.2.1) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 2 septies dell'articolo 8.3 è aggiunto il seguente:

<<2 octies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (8.3) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La Regione, sostiene altresì le esigenze dei cittadini e delle loro famiglie, nell'ambito delle discipline volte al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, con particolare attenzione alle aree urbane con alta tensione abitativa, così come definite dalla Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale sostiene le Agenzie territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), attraverso la predisposizione di un Piano straordinario per l'edilizia pubblica, programmando finanziamenti per sostenere la realizzazione di nuovi alloggi, nonché incentivando il recupero di unità abitative attualmente sfitte con particolare attenzione alle Ater con maggior numero di alloggi non assegnati.

2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter è inoltre redatta da parte delle Ater una relazione, con aggiornamento almeno semestrale, per la verifica di attuazione del cronoprogramma della realizzazione del Piano straordinario per l'edilizia pubblica che viene trasmesso alla Regione, la quale si riserva

l'eventuale adozione di azioni correttive in caso di mancato rispetto del cronoprogramma stesso.

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000.000 euro da distribuire alle quattro competenti Ater, per la realizzazione e il recupero di nuovi alloggi, con priorità alle aree urbane ad alta tensione abitativa e alle Ater con maggior numero di alloggi non assegnati.

2 sexes. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di realizzazione del Piano straordinario per l'edilizia pubblica e le modalità di erogazione del contributo.

2 septies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (8.4) **NON APPROVATO**

All'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Gli alloggi sostenuti presentano canoni calmierati definiti con delibera della Giunta regionale, differenziati per zona; è vietata ogni forma di intermediazione datoriale sul contratto di locazione. La selezione e l'assegnazione sono gestite dai Comuni o dalle ATER mediante avvisi pubblici e graduatorie trasparenti, con quote riservate a giovani, famiglie monoparentali e lavoratori in mobilità.>>.

Nota: L'emendamento introduce criteri di equità e trasparenza nell'assegnazione degli alloggi sostenuti, vietando ogni forma di intermediazione datoriale.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.5) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 8, comma 3, dopo le parole <<contratti di lavoro>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono in via prevalente la propria attività sul territorio regionale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento estende i benefici delle misure abitative previste anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono in via prevalente la propria attività sul territorio regionale. La modifica riconosce la crescente incidenza del lavoro autonomo e favorisce l'attrattività del territorio regionale anche per professionisti e freelance.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (8.6) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 dopo le parole <<dodici mesi>> sono inserite le seguenti <<, ai lavoratori autonomi e ai titolari di start-up innovative>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.7) **NON APPROVATO**

All'art. 8 sostituire il comma 4 è sostituito con il seguente:

<<I criteri di priorità sono definiti esclusivamente in base alla condizione economica (ISEE), alla composizione familiare, alle necessità abitative e alla prossimità al luogo di lavoro o formazione, senza previsione di garanzie da parte del datore di lavoro.>>.

Nota: L'emendamento elimina la previsione di priorità basata sulla garanzia del datore di lavoro, rendendo i criteri di accesso più equi e inclusivi, in particolare verso i lavoratori migranti.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.8) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 4 all'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. La Regione, nell'ambito del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi e in collaborazione con i Comuni interessati e le grandi imprese pubbliche e private dislocate sul territorio regionale che assumono dipendenti provenienti da fuori regione che trasferiscono la propria residenza sul territorio regionale, promuove la valorizzazione e il riuso di immobili e terreni di proprietà pubblica. La Regione opera in collaborazione con i Comuni interessati per costruire accordi di programma territoriali che assicurino un equilibrio tra sviluppo produttivo, coesione sociale e tutela del territorio, valorizzando il ruolo delle imprese che investono in welfare abitativo e responsabilità sociale a favore dei propri lavoratori.

4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare, in via sperimentale e coinvolgendo le grandi imprese del settore pubblico e privato, investimenti misti nel settore pubblico-privato per la realizzazione di progetti e servizi di welfare aziendale che prevedano l'utilizzo di terreni del demanio regionale per attivare progetti di ristrutturazione, adeguamento e conversione di edifici pubblici già esistenti, inutilizzati o sottoutilizzati, al fine di incrementare l'offerta abitativa per i propri dipendenti, evitando altresì il consumo di suolo ulteriore, anche attraverso la predisposizione di moduli e strutture semi-mobili. Con regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le modalità per incentivare tali investimenti anche attuando meccanismi di riduzione delle aliquote IRAP.

4 quater. 4. Per le finalità di cui al comma 4 bis è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 - Programma n. 3 - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>.

Nota esplicativa: La Regione, al fine di trovare maggiore soddisfacimento dei fabbisogni abitativi dei lavoratori provenienti da fuori regione e impiegati presso le grandi imprese pubbliche e private dislocate sul territorio regionale che trasferiscono la propria residenza sul territorio regionale, promuove la valorizzazione e il riuso di immobili e terreni di proprietà pubblica in accordo con i Comuni e le imprese interessate. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a farsi promotrice di accordi di programma, volti a individuare forme innovative di investimento pubblico-privati per la realizzazione di unità abitative destinate al trasferimento di tali lavoratori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali accordi di programma potranno riguardare il recupero di alloggi di proprietà pubblica non assegnati e per cui non è previsto nell'immediato il riatto, che rimarrà in capo alle imprese coinvolte, alla messa a disposizione da parte dei soggetti pubblici di immobili non ad uso abitativo di loro proprietà per una loro conversione in alloggi o, ancora, alla messa a disposizione di terreni pubblici sui quali realizzare moduli abitativi o similari con costi sempre in capo alla parte privata.

MORETTI, CELOTTI, RUSSO, COSOLINI, CARLI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, PISANI, POZZO

Emendamento aggiuntivo (8.9) **APPROVATO**

Dopo il comma 4 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è altresì autorizzata a sottoscrivere protocolli con le associazioni datoriali volti a reperire adeguate soluzioni abitative per i lavoratori provenienti da fuori regione, privilegiando azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (8 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

<<Art. 8 bis
(Benvenuti in FVG)

1. Al fine di attrarre nuovi nuclei familiari, in cui almeno uno dei componenti sia titolare di redditi da lavoro, sostenere l'insediamento e la stabilizzazione di nuovi nuclei familiari e promuovere un ambiente accogliente e favorevole alla loro permanenza nel territorio regionale, è istituita la Carta <<Benvenuti in FVG>> quale strumento di accesso semplificato e prioritario a un paniere di servizi, agevolazioni e opportunità, destinato ai nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza anagrafica nel territorio regionale.
 2. Beneficiari della Carta sono i nuclei familiari composti da almeno due persone, di cui almeno un genitore e un figlio minore o in attesa di nascita, che stabiliscono la propria residenza anagrafica in un Comune della Regione in possesso di attestazione ISEE inferiore o uguale a Euro 35.000. La Regione, con apposito regolamento, prevede ulteriori criteri di accesso e fasce di premialità in base al numero di figli o ad altre condizioni specifiche nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente articolo.
 3. La Carta ha una validità di ventiquattro mesi dal momento del rilascio e sostituisce la Carta famiglia di cui all'articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) per l'accesso alle misure previste dalle leggi di settore.
- Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (8 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

<<Art. 8 ter
(Modifiche alla legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2016, le parole <<l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 16, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni>>, sono sostituite dalle parole <<l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni anche non continuativi nei cinque anni precedenti>>.

Nota esplicativa: Coerentemente con i principi di attrattività e permanenza promossi dal DDL, l'emendamento propone di ridurre e uniformare a due anni i requisiti di residenza (anche non continuativi nei cinque anni precedenti) sul territorio regionale previsti per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni regionali. In particolare, si interviene sulla Legge regionale 1/2016, che all'articolo 29 prevede già un requisito di due anni di residenza per l'edilizia sovvenzionata (art. 16), ma mantiene ancora cinque anni per l'edilizia convenzionata (art. 17) e agevolata (art. 18). Tale differenziazione, ormai superata, rappresenta una disparità che non risponde più ai principi di equità e di coerenza con le politiche regionali volte a migliorare la permanenza in FVG di lavoratori e famiglie.

La riduzione e l'uniformazione dei requisiti di residenza a due anni mira a favorire la permanenza, promuovere l'integrazione e rafforzare la competitività territoriale del FVG, rendendo più accessibili le opportunità abitative e sociali e contribuendo al rinnovamento demografico e produttivo della Regione. Il provvedimento peraltro si può riferire a persone di origine straniera, ma anche a cittadini italiani già residenti in altre Regioni.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI, CELOTTI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<enti locali>> sono aggiunte le parole <<assicurando la parità di accesso tra donne e uomini e riservando specifica attenzione alle lavoratrici e alle fami-glie monogenitoriali.>>.

b) al comma 2, dopo le parole <<contributi di settore>> sono aggiunte le parole <<, prevedendo criteri premiali per gli interventi che favoriscono l'autonomia abitativa delle donne e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, RUSSO, COSOLINI, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, PISANI, POZZO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9.2) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole <<degli enti locali>> sono inserite le seguenti: <<, da destinare anche a piani di housing sociale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9.3) **NON APPROVATO**

All'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. È favorita la destinazione a edilizia a canone sostenibile di immobili pubblici o comunali dismessi; almeno il 30 per cento degli alloggi recuperati è riservato a canone sociale, al fine di prevenire processi di gentrificazione.>>.

Nota: L'emendamento destina una quota minima del patrimonio edilizio recuperato ad abitazioni a canone sociale, tutelando l'equilibrio sociale dei centri urbani.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MARTINES, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, RUSSO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (10.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: <<favorisce i giovani>> sono inserite le seguenti: <<e le persone con disabilità>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI, CELOTTI, FASIOLO, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (10.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole <<particolari misure di sostegno>> sono aggiunte le parole <<, assicurando la parità di accesso tra donne e uomini, la promozione dell'autonomia abitativa delle giovani lavoratrici e dei giovani lavoratori e il sostegno specifico alle madri e ai padri under 36, anche single, in condizione di vulnerabilità economica o occupazionale.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (10.3) **RITIRATO**

1. All'articolo 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nella definizione dei requisiti di ammissibilità e delle misure di sostegno la Regione tiene conto della condizione di precarietà lavorativa e contrattuale dei richiedenti.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce il principio di considerare la condizione di precarietà lavorativa e contrattuale tra i criteri di ammissibilità alle misure di sostegno per la casa. Si rafforza l'attenzione verso i giovani in condizioni di instabilità occupazionale, migliorando l'equità dell'accesso ai contributi.

MASSOLINO, CAPOZZI, CELOTTI

Emendamento modificativo (11.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 11 è così modificato:

a) Al comma 1, dopo le parole <<già beneficiato>> sono aggiunte le parole <<, riservando specifica attenzione alle famiglie monogenitoriali e alle donne che svolgono funzioni di cura.>>.

b) Al comma 2, dopo le parole <almeno uno minore>> sono aggiunte le parole <<, garantendo criteri di priorità per le madri o i padri soli con figli minori.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, COSOLINI, RUSSO, CARLI, MORETTI, MENTIL, POZZO, FASIOLO, PISANI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (11.2) **RITIRATO**

Al comma 3, dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo le parole <<di superficie>> sono inserite le seguenti: <<e di costo massimo dell'iniziativa>>;

B) dopo le parole <<discipline di settore>> sono inserite le seguenti: <<nonché in deroga a quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera d) della legge regionale 1/2016,>>.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (11.2.1) **APPROVATO**

1. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole: <<classificazione catastale A/8, A/9 e A/10>> sono sostituite dalle seguenti: <<classificazione catastale A/8 e A/9>>.

Note a commento: L'emendamento propone di correggere un refuso, poiché la classificazione catastale A/10 è relativa a <<Uffici e studi privati>> e quindi, con ogni evidenza, non è relativa ad immobili con destinazione abitativa, oggetto del comma 3.

Senza oneri.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (12.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<nomadismo digitale>> sono aggiunte le seguenti: <<, assicurando che gli interventi siano attuati in modo sostenibile e in immobili pubblici o privati riqualificati, e prevedendo la realizzazione di una piattaforma multilingue per i servizi di accoglienza.>>

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le iniziative di promozione e accoglienza dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto devono prevedere forme di collaborazione con le imprese e le start-up locali, anche attraverso programmi di mentoring, consulenza o collaborazione progettuale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce criteri di sostenibilità e riuso edilizio per gli interventi destinati ai nomadi digitali, favorendo la valorizzazione di immobili pubblici o privati riqualificati. Inoltre, prevede la creazione di una piattaforma multilingue per i servizi di accoglienza e la collaborazione con imprese e start-up locali tramite programmi di mentoring e progettazione condivisa.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (12.2) **NON APPROVATO**

All'art. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Almeno il cinquanta per cento delle risorse è assegnato, tramite procedure ad evidenza pubblica, a reti o operatori locali, promuovendo la co-creazione con le comunità;

1 ter. Gli incarichi a creator esterni richiedono la permanenza minima sul territorio regionale di sette giorni continuativi, attività di co-creazione con soggetti locali e piano editoriale previsto di almeno sessanta giorni.>>.

Nota: L'emendamento è volto a favorire la ricaduta economica su soggetti economici e professionisti del territorio regionale, coinvolgendo e attivando le comunità locali, tramite associazioni, scuole, ed enti del Terzo Settore.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (12.3) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Le campagne di promozione previste sono tenute a rispettare i principi di comunicazione etica e veritiera, evitando rappresentazioni stereotipate del territorio o delle persone; la Regione promuove l'uso di linguaggi inclusivi e immagini coerenti con i valori di sostenibilità e parità di genere.>>.

Nota: L'emendamento aggiunge criteri di comunicazione etica e inclusiva alle campagne di promozione dei nomadi digitali, rafforzando la coerenza con le linee di comunicazione pubblica regionale.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (13.1) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole <<centri di coworking>> sono aggiunte le seguenti: <<e laboratori di fabbricazione digitale (FabLab),>>.

Nota: L'emendamento introduce la possibilità di finanziare nuovi spazi FabLab, ossia luoghi dove poter stimolare l'innovazione e le competenze digitali nel design, nella programmazione e nella prototipazione.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (13.2) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole: <<progetti presentati da Comuni, preferibilmente di concerto tra loro>> sono inserite le seguenti: <<e anche in collaborazione con le associazioni datoriali,>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (13.3) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Costituiscono titolo di priorità i progetti di coworking che riutilizzano spazi pubblici dismessi e che prevedono forme di tariffazione agevolata a favore di giovani professionisti e start-up innovative.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento riconosce priorità ai progetti di coworking che riutilizzano spazi pubblici dismessi e prevedono tariffe agevolate per giovani professionisti e start-up innovative. Si incentiva così il riuso del patrimonio edilizio e si sostiene maggiormente l'imprenditoria giovanile.

MASSOLINO, BULLIAN, MORETUZZO, LIGUORI, PUTTO, HONSELL

Emendamento aggiuntivo (13 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

<<Art. 13 bis
(Agevolazioni TPL)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale e lo spostamento casa-lavoro attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici, la Regione riconosce alle imprese e agli enti del settore pubblico e privato un cofinanziamento per l'acquisto dei titoli di viaggio del servizio del Trasporto pubblico locale (TPL) a favore dei dipendenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare progetti di welfare avviati dalle imprese e dagli enti del settore pubblico e privato, per partecipare alle spese sostenute, non superando la quota del 50% rispetto alle risorse investite dalle imprese e dagli enti.

3. Con Deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, le agevolazioni di cui al comma 1 sono integrate fra quelle previste annualmente all'interno del regime tariffario per il TPL.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2026 e

2027 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma 2 (Trasporto pubblico locale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 - Programma n. 3 - Titolo n. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S)>>.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende promuovere il cofinanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale in collaborazione con le imprese ed enti del settore pubblico e privato, delle agevolazioni per l'acquisto di titoli di viaggio del servizio di Trasporto pubblico locale. Attualmente tale servizio già prevede un regime tariffario con diverse tipologie di agevolazioni sostenute dalla Regione per determinate categorie: abbonamenti scolastici agevolati per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia; sconto per persone over 65; agevolazione Ardis; agevolazioni per persone con invalidità o disabilità. È necessario apportare un'integrazione incentivando le agevolazioni anche per i lavoratori di imprese ed enti del settore pubblico e privato, al fine di sostenere misure di innovazione sociale e rendere più attrattiva la permanenza sul territorio regionale, facendo confluire queste disposizioni all'interno di strutturati programmi di welfare e di sostenibilità ambientale e sociale. Chiaramente la Regione sostiene e accompagna le imprese e gli enti che investono proprie risorse per queste finalità, non superando la quota del 50% rispetto all'ammontare delle risorse che hanno messo a disposizione.

MASSOLINO MORETUZZO BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 13 ter.1 (13 bis.1.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 ter come introdotto dall'emendamento 13 ter.1 è aggiunto il seguente comma:

<<4 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S e cap. 70007/S).>>.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, HONSELL

Emendamento aggiuntivo (13 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'Art 13 si aggiunge il seguente:

<<Art. 13 bis

(Sostegno alla mobilità sostenibile e attiva sui percorsi casa-lavoro e casa-scuola)

1. Al fine di agevolare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, incentivare la mobilità sostenibile e attiva, ridurre il numero di vittime di scontri stradali nonché gli impatti sull'inquinamento atmosferico e acustico relativi al traffico veicolare privato, la Regione sostiene iniziative innovative di gestione degli spostamenti Casa-Lavoro e Casa-Scuola, in collaborazione con le e i Mobility Manager aziendali e d'area.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti presentati da Comuni, anche di concerto tra loro in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, o da Aziende pubbliche e private del territorio.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai soggetti di cui al comma 1 e l'ammontare dello stesso, modulato in relazione al numero di Comuni e aziende, e di lavoratori e studenti coinvolti.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2025 e 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale). (NI)

Note: l'emendamento intende affrontare la problematica degli spostamenti, anch'essa rilevante fattore di scelta in un possibile spostamento lavorativo. In molte altre parti d'Italia le Regioni partecipano al costo degli abbonamenti TPL, per le e i dipendenti pubblici di ogni ente pubblico o insieme alle aziende private, sostengono progetti di infrastrutturazione adatti al bike to work nei luoghi di lavoro (spogliatoi,

stalli coperti sicuri, prese di ricarica per e-bike) o di incentivazione degli spostamenti in bici con contributo chilometrico, nonché sostenendo percorsi di pedibus, o piattaforme di car pooling o car sharing.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (14.1) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<tutela del potere di acquisto,>> sono inserite le seguenti <<il sostegno alla giusta retribuzione e alla riduzione dei divari salariali tra lavoratori e lavoratrici,>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (14.1.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 14, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

<<a bis) favorire la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro con iniziative costanti e monitorabili.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (14.2) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: <<delle parti sociali e datoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali>>;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) promuovere la parità di genere nel mercato del lavoro, anche con riferimento ai livelli retributivi e allo sviluppo delle carriere;>>;

c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) promuovere l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca quali strumenti di integrazione organica fra formazione e lavoro in un sistema duale;>>.

d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

<<i) valorizzare il capitale umano attraverso la programmazione e il sostegno di interventi per l'attrazione e lo sviluppo di talenti e competenze, con il coinvolgimento del sistema regionale dell'alta formazione e della ricerca, anche mediante percorsi di dottorato e contratti di ricerca nei settori delle tecnologie emergenti e ad alta intensità di conoscenza;>>;

e) dopo la lettera j) è inserita la seguente:

<<j bis) promuovere e sostenere l'accesso a percorsi formativi professionalizzanti ad alta spendibilità sul mercato del lavoro, anche mediante la collaborazione tra il sistema regionale della formazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 27/2017 e soggetti di consolidata riconoscibilità sul mercato, con valore commerciale significativo, la cui reputazione e notorietà costituiscono elementi distintivi e rilevanti ai fini della valutazione della loro posizione competitiva.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (14.3) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 14, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h), dopo le parole <<ai settori energetici emergenti>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai green jobs, con particolare riferimento alla transizione ecologica>>;

b) alla lettera i), dopo le parole <<contratti di ricerca>> sono aggiunte le seguenti: <<, con particolare attenzione alle discipline STEM e all'imprenditoria femminile>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento amplia le finalità formative della legge includendo i <<green jobs>> e la transizione ecologica tra i settori di riferimento, e valorizza le discipline nel campo delle cosiddette STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e

l'imprenditoria femminile nei contratti di ricerca. L'obiettivo è allineare le politiche regionali del lavoro alle principali strategie europee di sviluppo sostenibile e parità di genere.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (15.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 5 ter della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1 la parola: <<individua>> è sostituita dalla seguente: <<riconosce>>;
- b) alla lettera a) del comma 1 dopo la parola: <<nonché>> sono inserite le seguenti: <<al sostegno della parità di genere e>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (15.2) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 ter della legge regionale 9 agosto 2005, così come inserita dal presente Disegno di Legge, dopo la parola <<sostenibilità>> sono aggiunte le seguenti: <<sociale ed ambientale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra la lettera a) dell'articolo 5 ter della legge regionale 18/2005 inserendo il riferimento alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con i principi ESG (Environmental, Social and Governance) adottati a livello europeo. La modifica mira a promuovere una cultura d'impresa responsabile che unisca competitività economica, tutela del lavoro e rispetto dell'ambiente, favorendo la convergenza tra sviluppo produttivo e sostenibilità.

POZZO, COSOLINI, RUSSO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO PISANI

Emendamento modificativo (15.3) **RITIRATO**

Alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 5 ter della legge regionale 18/2005, così come introdotto dall'articolo 15, dopo le parole <<condizioni di lavoro>> sono inserite le seguenti: <<e alla riduzione del gender gap>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (15.4) **NON APPROVATO**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 ter così come introdotto dalla lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

<<b bis) a prevedere piani di formazione continua e forme di redistribuzione degli utili, anche in interventi di welfare aziendale>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (16.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<parti sociali e datoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali>> e dopo le parole: <<per contrastare la precarietà occupazionale>> sono inserite le seguenti: <<, promuovere la parità di genere>>.

b) al comma 2 dopo le parole: <<Fondo Sociale Europeo>> sono aggiunte le seguenti: <<di altri fondi nazionali e comunitari nonché dai fondi paritetici interprofessionali.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (16.2) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 16, comma 1, dopo le parole <<riconversione e trasformazione industriale,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per promuovere l'occupazione giovanile qualificata e favorire l'attrazione e il rientro di professionalità formatesi o occupate fuori dal territorio regionale,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento estende gli obiettivi dei patti territoriali anche alla promozione dell'occupazione giovanile qualificata e all'attrazione o rientro di professionalità formatesi fuori regione. Si favorisce così il <<rientro dei cervelli>> e il radicamento di competenze strategiche sul territorio.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (16.3) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dopo le parole <<precarietà occupazionale>> sono inserite le seguenti <<ridurre il gender gap>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (17.1) **NON APPROVATO**

1. Il titolo dell'articolo 15 bis, così come inserito dalla lettera b) dell'articolo 17, comma 1, del presente Disegno di legge, è così sostituito: <<Art. 15 bis (Formazione professionale e civico-linguistica all'estero)>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica proposta sostituisce il titolo dell'articolo 15 bis della legge regionale 27/2017, così come inserito dal presente Disegno di legge, specificando che la formazione oggetto degli interventi regionali è sia di tipo professionale sia civico-linguistica. La nuova formulazione - <<Formazione professionale e civico-linguistica all'estero>> - esplicita il duplice ambito di intervento già previsto nel testo del comma 1 dell'articolo, che menziona espressamente programmi di formazione professionale e civico-linguistica. La sostituzione, pertanto, mira ad assicurare coerenza terminologica tra titolo e contenuto dell'articolo, migliorare la leggibilità e la precisione normativa del testo ed evitare potenziali ambiguità interpretative circa la tipologia dei programmi sostenuti dalla Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (17.2) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 15 bis della legge regionale 27/2017, come inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: <<organizzazioni datoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (17.3) **NON APPROVATO**

1. Il titolo dell'articolo 15 ter, così come inserito dalla lettera b) dell'articolo 17, comma 1, del presente Disegno di Legge, è così sostituito: <<Art. 15 ter (Riconoscimento di qualifiche professionali o di competenze in attività di formazione professionale realizzate all'estero)>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento propone una modifica formale di precisione terminologica al titolo dell'articolo 15 ter della legge regionale 27/2017, così come inserito dal presente Disegno di legge. Il nuovo titolo - <<Riconoscimento di qualifiche professionali o di competenze in attività di formazione professionale realizzate all'estero>> - specifica con maggiore chiarezza l'oggetto della disposizione, che nel testo del comma 1 riguarda appunto il riconoscimento di qualifiche o diplomi di qualifica professionale e di competenze acquisite all'estero. La riformulazione assicura coerenza semantica tra titolo e contenuto normativo dell'articolo, evidenzia il riferimento alle

attività di formazione professionale, eliminando ogni possibile ambiguità rispetto ad altri percorsi formativi o scolastici e contribuisce alla chiarezza e sistematicità del testo di legge.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (18.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 18, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Gli interventi ed eventi di cui al comma 1 prevedono specifiche sezioni dedicate alla promozione dell'attrattività delle aree montane e periferiche della regione, anche attraverso la diffusione di pacchetti informativi relativi alle agevolazioni abitative, sociali e fiscali disponibili per i lavoratori e le imprese che vi si insediano.

1 ter. Nell'ambito delle iniziative di promozione all'estero di cui al comma 1, la Regione favorisce la partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni, ricercatori o imprenditori, quali testimonial e portatori di esperienze innovative del sistema produttivo, scientifico e culturale del Friuli Venezia Giulia.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento prevede che gli interventi e gli eventi di promozione all'estero includano sezioni dedicate all'attrattività delle aree montane e periferiche e favorisce la partecipazione di giovani ricercatori e imprenditori come testimonial dell'innovazione regionale. La misura amplia l'impatto comunicativo delle azioni di promozione già previste.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (18.2) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 18 le parole: <<associazioni datoriali e sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali e organizzazioni sindacali>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (18.3) **NON APPROVATO**

Al comma 3 dell'art. 18, dopo le parole <<linee guida>> sono aggiunte le seguenti:

<<e degli indicatori chiave di prestazione,>>

Nota: L'emendamento mira a garantire un'analisi dei risultati delle campagne finanziate con fondi regionali.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (19.1) **Subemendamento orale della Giunta regionale, nella rubrica dell'articolo 19, dopo le parole <<da privati>> sono aggiunte le seguenti <<anche>>. APPROVATO**

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

<<1. Nel testo della rubrica dell'articolo 19 le parole: <<realizzate da privati all'estero>> sono sostituite dalle seguenti: <<realizzate da privati anche al di fuori del territorio regionale>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 19 le parole: <<anche all'estero>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche al di fuori del territorio regionale>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (20.1) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2 bis) L'amministrazione regionale promuove percorsi formativi e borse di studio rivolti in via prioritaria alle studentesse e alle giovani professioniste nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM), con l'obiettivo di ridurre i divari di genere nelle professioni ad alta specializzazione.

2 ter) Per le finalità di cui al comma 2 bis, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (NI S/ _____).>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 --

 |2025 0,0 | 2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (21.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 21, comma 1, lettera c), all'articolo 11 bis della L.R. 13/2004, dopo le parole <<a concedere contributi>> sono aggiunte le seguenti:

<<secondo criteri premiali di merito e di condizione economica (ISEE)>>

Nota tecnica:

L'emendamento introduce criteri di equità nella selezione dei beneficiari, combinando parametri economici e meritocratici.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (23.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter, così come inserito dal presente Disegno di Legge, dopo le parole <<beni strumentali>> sono aggiunte le seguenti: <<, privilegiando soluzioni digitali e tecnologiche basate su codice aperto,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento promuove l'adozione di soluzioni digitali basate su codice aperto, per favorire trasparenza, interoperabilità e sostenibilità nei progetti a sostegno delle attività professionali.

Disegno di legge n. 59 <<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>.

CELOTTI, PISANI, PELLEGRINO

Subemendamento modificativo a emendamento 23.2 (23.1.1) **APPROVATO**

All'emendamento 23.2 è aggiunto il seguente:

2) Al comma 2 dell'articolo 11 ter della legge regionale 13/2004, così come introdotto dall'articolo 23, le parole <<600.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<900.000 euro>> e le parole <<200.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<300.000 euro>>.

PISANI, COSOLINI, RUSSO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (23.2) **APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 13/2004, così come introdotto dal presente articolo, le parole <<almeno quattro soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (24.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.>>.

b) dopo il numero 5) della lettera b) del comma 1 è aggiunto il seguente:

<<5 bis) al comma 7, le parole: <<In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima della condizione di cui al comma 3>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (24.2) **NON APPROVATO**

All'articolo 24, lettera b), all'articolo 3 della legge regionale 9/2021, dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

<<2 ter. L'assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 avviene sulla base di graduatorie che tengono conto congiuntamente della condizione economica (ISEE) e del merito; sono garantite parità di genere e non discriminazione in tutte le fasi del procedimento.

2 quater. L'erogazione dei contributi è subordinata a un vincolo di permanenza sul territorio regionale compreso tra ventiquattro e trentasei mesi in relazione all'entità del sostegno, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.>>

Nota tecnica:

L'emendamento bilancia il criterio del merito con quello della condizione economica, favorendo l'accesso alle misure anche da parte di giovani con minori disponibilità. Il vincolo di permanenza tutela l'interesse pubblico a trattenere le competenze specialistiche nel territorio regionale, assicurando un ritorno stabile sull'investimento formativo sostenuto dalla Regione.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (25.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<nella funzione educativa>> sono inserite le seguenti: <<e nei compiti di cura e tutela dei figli>>;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) rafforzare e sviluppare i servizi di consultorio familiare, secondo principi di prossimità e accessibilità, equità, multidisciplinarietà e integrazione, e promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione di interventi innovativi diretti in particolare alla individuazione precoce di situazioni di vulnerabilità e al sostegno dei nuclei familiari fragili;>>.

Note: I consultori familiari sono servizi socio-sanitari pubblici, istituiti con la legge 405/1975, che forniscono supporto gratuito e accessibile a donne, coppie e famiglie, focalizzandosi su salute sessuale e riproduttiva, gravidanza, genitorialità, e benessere psicologico e sociale.

Il suo scopo principale è fornire assistenza psicologica e sociale alla coppia e alla famiglia, promuovendo la maternità e la paternità responsabili e tutelando la salute della donna e del concepito. I consultori offrono supporto su questioni come la contraccezione, la gravidanza, i problemi di fertilità e l'adozione, e forniscono anche informazioni su queste tematiche. Sono servizi sanitari di base gratuiti ad accesso

diretto e per accedervi è sufficiente presentarsi o contattarli, anche per i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione dei genitori.

La sopracitata legge prevede l'istituzione di un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti in aree urbane, con lo standard ridotto a 10.000 abitanti in aree rurali e interne. Tuttavia, nonostante questo modello sia confermato da leggi successive, i dati indicano che in Italia la media attuale è di circa un consultorio ogni 35.000 abitanti, mostrando una carenza di strutture rispetto ai bisogni della popolazione. per ciò che riguarda la Regione FVG, ci posizioniamo al quart'ultimo posto in una classifica di rapporto fra i Consultori Familiari e la sua popolazione. Esempio ne è la Città di Trieste che con i suoi quasi 200.000 abitanti da gennaio 2024 è passata da 4 a 2 Consultori familiari, chiusi dall'Asugi, che metteva così in atto il piano generale di riorganizzazione dei servizi creando gravi difficoltà e ripercussioni sulle cittadine e sui cittadini che si sono dovuti riadattare a questo nuovo assetto, cambiando sede e personale di riferimento.

Fra le Regioni più virtuose che riescono a rispettare questo standard si annoverano l'Emilia-Romagna, la Valle d'Aosta e l'Umbria.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (25.2) **NON APPROVATO**

All'articolo 25, comma 1, lettera C) dopo le parole <<ulteriore al secondo>> sono aggiunte le seguenti:

<<, tenendo conto della condizione economica (ISEE).>>

Nota tecnica:

L'emendamento mira a tener conto della condizione economica, favorendo l'accesso alle misure da parte di soggetti maggiormente esposti a fragilità economiche.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

MARTINES

Emendamento modificativo (25.3) **APPROVATO**

Alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 25, dopo le parole <<di figli minori>> sono inserite le seguenti:

<<o genitori di un figlio con disabilità>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (25.4) **APPROVATO**

1. Al comma 3 dell'articolo 25 le parole: <<L'attività di programmazione e pianificazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'attività di programmazione, pianificazione e di attribuzione dei finanziamenti>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri

CELOTTI, COSOLINI, RUSSO, CARLI, MORETTI, MENTIL, POZZO, FASIOLO, PISANI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (25 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

<<Art. 25 bis

(Standard qualitativi e quantitativi dei servizi)

1. Al fine di garantire servizi quanto più omogenei su tutto il territorio regionale, tenuto conto delle specificità dei diversi territori, la Regione definisce, sentite le Commissioni consiliari competenti, gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare alle famiglie.

2. Gli standard definiscono in particolare:

a) Le tipologie di servizi educativi rivolti alla fascia 0-6, con particolare riferimento all'implementazione della fascia 0-3, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e formativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;

- b) Le tipologie di servizi integrativi extrascolastici, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;
- c) Le tipologie di servizi di supporto durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;
- d) Le tipologie di servizi informativi, di sostegno, accompagnamento e orientamento rivolti alle famiglie e il loro grado di prossimità e diffusione territoriale;
- e) Per ogni servizio di cui alle lettere a, b e c le garanzie di fruibilità per le famiglie, compresa la previsione di esenzioni e riduzioni rivolte alle famiglie con redditi bassi;
- f) Le modalità di erogazione dei servizi di cui alle precedenti lettere per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, MORETTI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (25 ter.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

<<Art. 25 bis

(Piani territoriali per le famiglie)

1. Per le finalità di cui all'art. 25, i Comuni territorialmente afferenti ad ogni Ambito territoriale, così come definito dall'articolo 17 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, delle Aziende sanitarie, degli enti del Terzo Settore e delle categorie economiche e sociali presenti all'interno del medesimo contesto territoriale, mutuando le procedure previste per l'adozione dei Piani di Zona, di cui all'articolo 24 della Legge regionale 6/2006, approva il Piano territoriale per le famiglie.
2. Il Piano definisce in particolare:
 - a) l'analisi dei bisogni;
 - b) la mappatura e le modalità organizzative dei servizi pubblici e privati esistenti, con particolare riferimento a quelli accreditati e la mappatura dei sistemi di welfare aziendale e territoriale presenti;
 - c) gli obiettivi da raggiungere al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi;
 - d) le azioni, gli interventi e i servizi da attivare o implementare al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera c) del presente articolo;
 - e) la quantificazione delle risorse necessarie;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione.
3. Il Piano territoriale comprende e valorizza i Piani comunali per la famiglia definiti dai Comuni del territorio.
4. Il Piano territoriale privilegia azioni volte alla co-programmazione e co-progettazione così come definite all'articolo 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106.)
5. Il Piano è trasmesso alla Direzione competente in materia di famiglia e alle altre Direzioni centrali interessate al fine della predisposizione della programmazione di cui articolo 3 della legge regionale 22/2021.
6. La regione può sostenere, con finanziamenti dedicati, l'attività svolta dai Comuni per la predisposizione dei Piani di cui al comma 1.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (26.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. L'amministrazione regionale promuove la continuità del servizio educativo 0-6 anni anche nei mesi estivi, attraverso il cofinanziamento dei costi di apertura straordinaria dei servizi per la prima infanzia nel periodo di luglio e agosto, al fine di sostenere la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie.

1 ter. Le modalità e i criteri di accesso ai contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (NI S/ _____).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 --

2025	0,0	2026 - 500.000,00	2027 - 500.000,00
------	-----	-------------------	-------------------

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI

Emendamento modificativo (26.2) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 3 bis, così come inserito dal comma 2, lettera b) dell'articolo 26, dopo le parole <<Sezione Primavera>> sono inserite le seguenti: <<, per la cui diffusione la Regione realizza una campagna promozionale,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PISANI, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, COSOLINI, FASIOLO MORETTI

Emendamento modificativo (26.3) **RITIRATO**

Al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20/2005, così come introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, dopo la parola <<Bolzano>> aggiungere le seguenti: <<e delle specifiche norme in materia di tutela dell'istruzione regionale in lingua slovena>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PISANI, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, PISANI, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (26.4) **RITIRATO**

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20/2005, così come introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, aggiungere il seguente:

<<2 bis. Alle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 241 di data 30 luglio 2021.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (26.5) **APPROVATO**

1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Fino all'anno educativo o scolastico 2026/2027 le Sezioni Primavera sono oggetto di ammissione a sperimentazione con le modalità e le procedure stabilite dall'intesa tra Ufficio scolastico regionale e Regione, in attuazione dell'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e, ai fini dell'eventuale finanziamento, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018 e il relativo regolamento attuativo.>>;

b) al comma 3 le parole: <<dall'anno educativo 2026/2027>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'anno educativo o scolastico 2027/2028>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 8479/S)>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (26.6) **RITIRATO**

Dopo il comma 3 dell'articolo 26, è inserito il seguente:

<<3 bis. La Regione sostiene altresì l'equa diffusione delle Sezioni Primavera sull'intero territorio regionale. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni competenti e alla cittadinanza, a partire prioritariamente dalle aree regionali in cui tale servizio non è sviluppato capillarmente in confronto ad altre, in coordinamento con i Comuni e con gli Istituti comprensivi interessati.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis è autorizzata la spesa 10.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 bis si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

Nota esplicativa:

Con l'emendamento si intende promuovere la diffusione delle Sezioni Primavera nelle aree del territorio regionale dove ancora il servizio non è particolarmente presente, come ad esempio nel territorio isontino. È infatti evidente che la distribuzione attuale delle Sezioni Primavera sul territorio regionale sia disomogenea, andando in questo modo a incidere negativamente sull'effettiva capillarità del sistema educativo integrato per la prima infanzia. Considerando che la fase sperimentale del servizio è in via di superamento, si rende necessario agire per estendere maggiormente la diffusione di questo importante servizio aggiuntivo sia per l'educazione dei bambini che di supporto alle famiglie.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (28.1) **RITIRATO**

Dopo il comma 1 dell'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La Regione sostiene l'equa diffusione dei servizi educativi integrati per la prima infanzia, con particolare riguardo al nido d'infanzia quale servizio fondamentale per garantire inclusione e sostegno alle famiglie.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l'Amministrazione regionale incentiva la realizzazione di posti nei nidi d'infanzia e nelle Sezioni Primavera su tutto il territorio regionale, a partire dalle aree corrispondenti agli Ambiti Territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni che, attualmente, presentano una copertura minore rispetto alla media regionale e in riferimento allo standard del quarantacinque per cento stabilito dall'Unione Europea da raggiungere entro il 2030.

1 quater. Gli interventi di cui al comma 1 ter possono essere finanziati nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo).>>.

Nota esplicativa:

Con l'emendamento si intende rafforzare il comma 1 del DDL e estendere la rete degli asili nido sul territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dallo standard disposto dall'Unione Europea di copertura del 45% entro l'anno 2030. Attualmente, i dati relativi alla nostra regione sono relativamente buoni, ma disomogenei. Il Friuli Venezia Giulia presenta un tasso di copertura che si avvicina al 45%, ma nasconde profonde diversità territoriali. Usando gli Ambiti Territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni a fini comparativi (che suddividono la Regione in 18 aree), a titolo esemplificativo, dall'analisi dei dati, risulta che vi siano aree sotto il 30% di copertura, come quella del Carso Isonzo Adriatico/Monfalcone (28%) e delle Valli e Dolomiti friulane/Maniago (29%), mentre la migliore performance è raggiunta dall'Ambito del Tagliamento/San Vito al Tagliamento con il 62% (unica area a superare la quota del 60%). Nonostante gli incentivi regionali che già hanno promosso l'abbattimento delle rette, permangono significative differenze territoriali nell'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia per la (in)disponibilità di posti, che rischiano di tradursi in una diversa copertura dei diritti sociali e in disuguaglianze anche sulle tematiche di genere. L'emendamento mira pertanto a promuovere una diffusione più omogenea e capillare dei nidi d'infanzia, attraverso un esplicito riferimento a sostenere investimenti a partire dalle aree rimaste meno servite, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di copertura e alla crescita equilibrata del sistema educativo regionale.

CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, MORETTI, COSOLINI, PISANI, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (28 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

<<Art. 28 bis

(Servizi prima infanzia - consorzi industriali)

1. Al fine di aumentare l'attrattività del sistema industriale regionale, migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, aumentare il tasso di occupazione femminile, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di servizi dedicati alla prima infanzia, con particolare riguardo a quelli che organizzano il loro servizio prevedendo forme di flessibilità orarie in armonia con i tempi di lavoro delle aziende del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) a parziale copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione, ammodernamento, gestione di servizi dedicati alla prima infanzia.
3. L'importo del contributo, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione sono definiti da avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per le finalità previste dall'articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (29.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole: <<lo spopolamento,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché alle esigenze delle aree a alto impatto migratorio,>>.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018 come modificata dal comma 2 dell'articolo 29 è aggiunta la seguente lettera:
<<c) strutture ubicate in aree a alto impatto migratorio.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende estendere le modifiche alla legge regionale 18/2018 anche a favore delle aree urbane caratterizzate da alto impatto migratorio, con elevata incidenza di popolazione straniera, per assicurare i servizi per l'infanzia e contrastare il rischio di marginalizzazione. L'obiettivo è assicurare una risposta adeguata e mirata alle esigenze di questi territori, potenziando l'accesso e la qualità dei servizi per l'infanzia, cercando di migliorare la convivenza e l'integrazione.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (29.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole <<esigenze specifiche delle aree interne,>> sono aggiunte le seguenti: <<valorizzando progetti di innovazione didattica e digitale,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento valorizza i progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole dell'infanzia delle aree interne, favorendo l'uso di strumenti digitali e metodologie innovative per contrastare lo svantaggio educativo territoriale.

CELOTTI, COSOLINI, POZZO, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, CONFICONI

Subemendamento all'emendamento 30.1 (30.0.1) **APPROVATO**

Al comma 4 bis, come sostituito dalla lettera b) dell'emendamento 30.1, dopo le parole <<Giunta regionale>> sono inserite le seguenti:

<<, che forniscono indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani, comunale o territoriale, ivi incluse le modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio di riferimento, e per l'articolazione e la definizione dei relativi contenuti, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) l'analisi dei bisogni;
- b) la ricognizione dell'offerta di servizi e prestazioni già presenti;
- c) gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attivare e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione;
- d) il cronoprogramma;
- e) le risorse necessarie, il partenariato e la governance.>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (30.1) **APPROVATO**

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Prima della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

0a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di sostenere la creazione della rete famiglia di cui al comma 3 e incentivarne l'adesione da parte di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove percorsi volontari di certificazione dei territori e delle organizzazioni orientate al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, avvalendosi della specifica e riconosciuta esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di politiche familiari.>>.

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Al fine di promuovere la costituzione della rete famiglia di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni, singoli o associati, che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno adottato con deliberazioni della Giunta un Piano Famiglia Comunale o Territoriale, secondo le linee guida definite dalla Giunta regionale.>>.

c) al comma 4 ter, come introdotto dalla lettera b), dopo le parole: <<Piano Famiglia Comunale>> sono aggiunte le seguenti: <<o Territoriale>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (31.1) **NON APPROVATO**

All'art. 31, sostituire il comma 3 con il seguente:

<<3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>

Nota tecnica: La modifica conferma l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 e rimodula esclusivamente la copertura, evitando la riduzione delle risorse destinate agli interventi per l'inclusione sociale (Missione 12, Programma 4). In questo modo si preserva l'equilibrio della spesa sociale, mantenendo l'estensione di <<Carta Famiglia>> senza comprimere i capitoli rivolti ai soggetti più fragili. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (32.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021, così come sostituito dall'articolo 32 comma 1, dopo le parole <<Con regolamento regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere della Commissione Consiliare competente,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per il Regolamento regionale attuativo. L'integrazione mira a rafforzare il ruolo di controllo e di indirizzo del Consiglio regionale, garantendo un maggiore livello di trasparenza, partecipazione e condivisione istituzionale nelle fasi attuative della legge.

CELOTTI, RUSSO, COSOLINI, CARLI, MENTIL, POZZO, PISANI, FASIOLO, MORETTI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (32 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'art. 32 è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis

(Potenziamento Dote famiglia. Modifica all'art. 7 della LR 22/2021)

1. All'articolo 7, comma 5 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.) dopo le parole <<territorio regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo stesso regolamento prevede un potenziamento dell'intensità della misura per i titolari di attestazione ISEE uguale o inferiore a euro 15.000>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027>>.

PELLEGRINO

Emendamento abrogativo (33.1) **RITIRATO**

L'Art. 33 (Abbattimento mutuo prima casa. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 22/2021) viene abrogato.

Nota tecnica: L'intervento proposto (abbattimento del capitale residuo del mutuo alla nascita di figli ulteriori al secondo) concentra il beneficio su nuclei proprietari con alta numerosità e non risponde ai principali fabbisogni abitativi oggi emergenti, con rischi di scarsa equità distributiva e scarsa efficacia rispetto agli obiettivi di accessibilità alla casa.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (33.2) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 bis, così come inserito dall'articolo 33, comma 1, del presente Disegno di Legge, la parola <<secondo>> è sostituita dalla seguente: <<primo>>;

b) il comma 2 dell'articolo 33 è così interamente sostituito:

<<2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 22/2021, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 16 milioni di euro, suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14687)>>

Nota: L'emendamento modifica l'articolo 33 del disegno di legge n. 59 al fine di estendere la misura di abbattimento del mutuo prima casa prevista dall'articolo 10 bis della legge regionale 22/2021 in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al primo, e non più soltanto dopo l'ulteriore secondo figlio. La disposizione è volta a rafforzare la finalità di sostegno alla genitorialità e alle politiche familiari, ampliando la platea dei nuclei che possono beneficiare del contributo e garantendo una maggiore equità tra le famiglie numerose o in crescita. Per assicurare la sostenibilità finanziaria della misura e tenuto conto del prevedibile aumento del numero dei beneficiari, si dispone un adeguamento della copertura finanziaria, che passa da 13 milioni di euro complessivi a 16 milioni di euro, così ripartiti: 7 milioni per l'anno 2026 e 9 milioni per l'anno 2027.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (33.3) **NON APPROVATO**

Al comma 6 dell'articolo 10 bis dopo le parole: <<Con regolamento regionale>> sono inserite le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

GIACOMELLI, MAURMAIR

Subemendamento modificativo (34.0.1) **APPROVATO**

1. All'emendamento 34.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

<<b bis) Al comma 3, dopo la parola <<stipulano>>, sono inserite le seguenti: <<, qualora non già esistenti accordi o convenzioni,>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, Relatrice di minoranza

Subemendamento all'emendamento 34.1 (34.0.2) **APPROVATO**

Dopo la lettera e) dell'emendamento 34.1, è inserita la seguente:

<<e bis) Al comma 8 dell'art. 34, dopo le parole <<aree interne,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti,>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (34.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado>>;

b) al comma 2 dopo le parole: <<istituzione scolastica>> è inserita la seguente: <<statale>>;

c) al comma 3, alla fine, è inserito il seguente periodo: <<All'accordo possono aderire le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del territorio di riferimento.>>;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Nel quadro delle azioni previste dal presente articolo i Comuni attivano nelle scuole paritarie presenti sul territorio di riferimento i servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), qualora questi servizi non siano già erogati all'interno dell'offerta formativa delle scuole stesse.;

4 ter. I servizi di cui al comma 4, lettera c), possono essere fruiti, presso le scuole statali o presso diversa sede all'uopo individuata dal Comune beneficiario e previo accordo tra lo stesso Comune e la scuola paritaria, dagli alunni delle scuole paritarie del territorio di riferimento, solo qualora queste scuole non prevedano già l'erogazione di tali servizi all'interno della loro offerta formativa.>>.

e) al comma 7 le parole: <<alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti all'istituto comprensivo di riferimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (34.2) **DECADUTO**

1. All'articolo 34, comma 1, le parole <<secondarie di primo grado>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondarie di primo e secondo grado>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si è ritenuto opportuno estendere il riferimento anche alle scuole secondarie di secondo grado, in quanto l'obbligo scolastico, ormai da diversi anni, non si conclude più al termine delle scuole secondarie di primo grado (14 anni), ma al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (16 anni). La modifica rafforza pertanto l'impianto dell'articolo, assicurando la copertura dell'intero percorso di istruzione obbligatoria.

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (34.3) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 34, dopo le parole <<servizi integrati extracurricolari>> sono aggiunte le seguenti: <<, erogati da personale qualificato e di accertata competenza,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (34.4) **NON APPROVATO**

All'articolo 34, comma 1, dopo le parole <<promuovere il benessere>> sono aggiunte le seguenti <<e ridurre la dispersione scolastica, anche nella sua forma implicita>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si è ritenuto opportuno integrare il comma con un riferimento esplicito alla dispersione scolastica, anche nella sua forma implicita, al fine di rafforzare le finalità dell'articolo. La dispersione scolastica implicita riguarda gli studenti formalmente iscritti ma che frequentano in modo discontinuo o non raggiungono livelli minimi di apprendimento. Tale fenomeno risulta particolarmente critico nelle fasce d'età 14-16 e 16-19 anni, in cui molti ragazzi non completano regolarmente il biennio obbligatorio o l'intero percorso della scuola secondaria di secondo grado, con conseguenze rilevanti sulla qualità della formazione e sulle prospettive professionali future.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 34.5 (34.4.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 34, dopo il comma 1 quater come introdotto dall'emendamento 34.5, è aggiunto il seguente comma:

<<1 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento modificativo (34.5) **RITIRATO**

1. All'articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione, riconoscendo l'importanza dei Ricreatori comunali di Trieste, quali esperienze virtuose di servizio pubblico a gestione diretta che unisce dimensione educativa, aggregativa e sociale, promuove, anche in via sperimentale, la replica e l'adattamento del modello dei Ricreatori stessi al resto del territorio regionale.

1 ter. La Giunta regionale definisce, con apposito atto di indirizzo, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di attuazione della sperimentazione, i criteri di selezione dei Comuni partecipanti e le linee guida per la gestione e la valutazione dei risultati, al fine di individuare modelli replicabili su scala più ampia.

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro sull'anno 2026 a valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale). (capitolo 160180)>>.

Nota Tale sperimentazione è finalizzata a valorizzare un'esperienza virtuosa di servizio pubblico che offre spazi di relazione e crescita sicuri e stimolanti per bambine e bambini e adolescenti, in un rapporto di alleanza educativa con la scuola e con le famiglie. I progetti pilota, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e in particolare nei comuni delle ex province regionali e nei territori ove venga evidenziata di povertà educativa, avranno l'obiettivo di favorire la promozione dell'agio e della socialità, la prevenzione del disagio e della povertà educativa, il rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociale, nonché il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (34.6) **DECADUTO**

1. All'articolo 34, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I Comuni di cui al comma 2 stipulano un accordo di rete con l'Istituto scolastico di riferimento ovvero con gli Istituti e con gli eventuali altri Comuni pertinenti al medesimo Istituto, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si è ritenuto opportuno sostituire il comma al fine di eliminare il riferimento agli <<istituti comprensivi>>, in quanto non tutte le scuole primarie o secondarie di primo grado vi afferiscono. Inoltre, tale formulazione avrebbe escluso le scuole secondarie di secondo grado, per le quali il rischio di dispersione scolastica risulta particolarmente elevato. La nuova formulazione garantisce quindi una maggiore inclusività e coerenza del testo, estendendo la possibilità di attivare i servizi integrati a tutte le tipologie di istituti scolastici.

GIACOMELLI

Emendamento modificativo (34.7) **DECADUTO**

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I comuni di cui al comma 2 stipulano, qualora non esistenti, un accordo di rete o convenzione con l'istituto comprensivo di riferimento ovvero con gli istituti comprensivi e con gli eventuali altri comuni pertinenti al medesimo istituto comprensivo, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, PISANI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (34.8) **NON APPROVATO**

Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 34, sono aggiunte le seguenti:

<<c bis) attività di educazione all'affettività e di intelligenza emotiva;

c ter) laboratori di lingua italiana per stranieri;>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (34.9) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 34, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) attività volte a creare un contesto scolastico orientato al benessere del singolo e del gruppo e a ridurre il rischio della dispersione scolastica e della dispersione scolastica implicita anche attraverso l'attivazione di percorsi di sperimentazione educativa accreditati a livello nazionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si introduce una nuova lettera volta a valorizzare le attività che promuovono il benessere scolastico e contribuiscono alla riduzione della dispersione scolastica, anche nella sua forma implicita, attraverso percorsi di sperimentazione educativa accreditati a livello nazionale. Numerose esperienze e sperimentazioni, promosse o riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito o inserite in reti nazionali e interregionali, hanno già evidenziato l'efficacia di approcci integrati orientati al benessere, alla gestione dei conflitti e alla riduzione dell'ansia adolescenziale. Il riferimento proposto mira a favorire la partecipazione delle scuole regionali a tali reti, rafforzando il coordinamento e la qualità complessiva delle azioni educative.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (34.10) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 34, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) attività volte alla valorizzazione degli allievi anche in un contesto extrascolastico attraverso la conoscenza del proprio territorio e lo sviluppo di nuove competenze aventi finalità orientative in campo educativo o professionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si propone di ampliare l'elenco dei servizi extra curriculari complementari all'offerta formativa con iniziative volte alla valorizzazione degli studenti, promuovendo la conoscenza del territorio e lo sviluppo di nuove competenze orientative in campo educativo e professionale. L'obiettivo è rafforzare il legame tra scuola e comunità locale, favorendo esperienze extrascolastiche che contribuiscano all'orientamento formativo e professionale dei giovani, in coerenza con le finalità generali dell'articolo.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (34.11) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 34, comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola <<primo>> sono aggiunte le seguenti: <<e secondo>>;

b) la parola <<comprensivo>> è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento è necessario per coordinare il testo qualora risultino approvati gli emendamenti previsti ai commi 1 e 3.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (34.12) **NON APPROVATO**

Al comma 8 dell'articolo 34 dopo le parole: <<per le aree interne,>> sono inserite le seguenti: <<nonché ai comuni a alta tensione abitativa individuati ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale, e ai comuni a alto impatto migratorio,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa:

L'emendamento intende inserire le aree a alta tensione abitativa e quelle a forte impatto migratorio fra quelle particolarmente interessate dalle azioni di innovazione sociale del sistema regionale, con riferimento alle politiche per il sostegno ai servizi integrati extra curriculari complementari all'offerta scolastica.

In questo DDL è prevista una <<corsia preferenziale>> per l'accesso alle risorse solamente per le aree di montagna e interne. In un contesto come quello attuale, in cui le criticità per la questione sociale, abitativa

e i complessi processi di integrazione, soprattutto nelle aree ad alto impatto migratorio e ad alta tensione abitativa in regione sono note, è fondamentale che il riferimento normativo sia esteso anche verso aree così definite.

L'obiettivo di tali servizi è quello di migliorare il benessere dello studente all'interno della comunità di riferimento. È pertanto opportuno estendere la possibilità di accedere a un ulteriore finanziamento, anche per le aree che presentano criticità specifiche: l'alta tensione abitativa e l'alto impatto migratorio. Le politiche regionali per l'innovazione sociale e l'attrattività del territorio devono insistere anche sull'accesso <<potenziato>> alle risorse da parte di queste aree, favorendo in questo modo l'integrazione sociale e comunitaria, e garantendo un'equa distribuzione delle opportunità di sostegno.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 34 bis.1 (34.12.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 34 bis, come introdotto dall'emendamento 34 bis.1, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

<<10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento modificativo (34 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'art. 34 si aggiunge il seguente:

<<Art. 34bis

(Sostegno ai Servizi di ristorazione collettiva pubblici)

1. La Regione promuove e supporta i servizi di ristorazione collettiva che possano agevolare la fruizione dei percorsi di istruzione e formazione di ogni ordine comprese le specializzazioni post laurea, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'educazione alimentare e dell'orientamento al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, all'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e delle catene del valore, alla salubrità e gradevolezza degli spazi di ristorazione, alla sostenibilità delle filiere alimentari e la transizione proteica, alla lotta allo spreco alimentare e alla riduzione dei rifiuti, con l'obiettivo di offrire opportunità di alimentazione sana, equilibrata, buona e rispettosa a tutte le persone impegnate in percorsi di formazione, anche e soprattutto nelle fasce più fragili, consentendo al tempo una migliore conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

2. La Regione coordina le attività realizzate dagli Enti Locali e fornisce il supporto necessario per il loro efficace svolgimento ed è autorizzata a prevedere specifiche linee di finanziamento a beneficio degli enti locali, anche di concerto tra loro in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, per l'abbattimento dei costi di gestione dei servizi di ristorazione collettiva, nonché per la costruzione, l'ampliamento o il restauro di spazi idonei alla stessa, e in particolare per consentire la preparazione dei pasti in loco per garantire maggiore qualità dei pasti somministrati e ridurre rifiuti e sprechi, in misura complementare a quanto previsto dalla L.R. 15/2000 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare). Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni nel cui territorio viene erogato il servizio di ristorazione collettiva.

3. L'Amministrazione regionale garantisce alla cittadinanza anche nelle sue forme organizzate l'accesso alle informazioni in materia di produzione e consumi alimentari, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione e la promozione e percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o nelle aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi della Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative. Al fine di garantire la trasparenza e consentire il monitoraggio, i soggetti beneficiari sono obbligati alla pubblicazione dei menù mensili, con evidenza dell'origine delle materie prime e della filiera.

4. L'amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con le Università e Istituti specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare, inclusa la formazione relativa alle necessità di adattamento alle esigenze speciali quali allergie, intolleranze alimentari o regimi dietetici peculiari, fornendo checklist validate.

5. L'Amministrazione regionale, di concerto con l'Osservatorio istituito dalla L.R.15/2000, sviluppa degli strumenti di controllo, monitoraggio e valutazione degli impatti sanitari, ambientali e sociali della ristorazione collettiva, attraverso parametri nutrizionali e criteri ambientali quali, oltre alla presenza di prodotti locali, stagionali e a filiera corta, anche la riduzione di imballaggi, l'adempimento alle direttive europee sulla plastica monouso, la transizione proteica, la riduzione degli scarti alimentari, nonché attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dell'utenza e del personale nella valutazione del servizio.

6. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere delle Commissioni competenti, approva il Programma triennale per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare che, tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui al comma 5, definisce le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, gli interventi regionali e i criteri per la ripartizione delle risorse.

7. Al fine di garantire l'omogeneità del servizio anche nei Comuni più piccoli, nei territori montani e nelle aree interne, si prevedono specifiche linee contributive al fine di offrire un adeguato supporto tecnico ed economico, incentivando altresì l'aggregazione di piccoli Comuni per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e la qualità.

8. Per le finalità di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti). (capitolo 6671)

9. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2026 e 200.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (NI)>>.

Note: al momento la questione delle mense è affrontata solo nell'ambito della L.R. 15/2000, ma riguarda prevalentemente le questioni legate all'origine delle materie prime. Con questo emendamento si intende estendere la possibilità di offrire percorsi di educazione e consapevolezza alimentare alla luce delle nuove esigenze in tal senso.

CELOTTI, MARTINES

Subemendamento all'emendamento 35.1 (35.0.0.1) **APPROVATO**

Dopo il punto 1 dell'emendamento 35.1, è inserito in seguente:

<<2. Al comma 1 dell'articolo 35, dopo le parole <<di figli minori>> sono inserite le seguenti: <<o genitori di un figlio con disabilità>>.>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Sub emendamento modificativo (35.0.1) **APPROVATO**

1. All'emendamento 35.1 relativo all'art. 35, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c bis) Il comma 5 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

<<5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14689)>>.

Note: In relazione della previsione di operatività dell'art. 35 a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, dalla disposizione relativa alle relative risorse economiche (comma 5) viene eliminato il riferimento all'anno 2025.

Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (35.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica dopo le parole: <<studenti universitari>> sono aggiunte le seguenti: <<e dell'alta formazione>>;
- b) al comma 1 dopo le parole: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere>> sono inserite le seguenti: <<, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027,>>;
- c) al comma 2 le parole: <<prevista dal Bando Unico per i benefici regionali del diritto allo studio erogata dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per l'anno accademico di riferimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<prevista dai bandi per i benefici regionali del diritto allo studio erogati dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per l'anno accademico di riferimento>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (35.2) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo dell'articolo è così interamente sostituito:

<<Art. 35

(Sostegno agli studenti universitari con responsabilità familiari)>>;

- b) al comma 1, dopo le parole <<che siano genitori di figli minori anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<o che svolgono funzioni di caregiver nei confronti di familiari con disabilità o non autosufficienti.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento estende il sostegno economico previsto per gli studenti universitari genitori anche a coloro che svolgono funzioni di caregiver verso familiari con disabilità o non autosufficienti. La misura riconosce e valorizza il ruolo di cura come elemento di inclusione e responsabilità sociale. In quest'ottica è stato modificato altresì il titolo dell'articolo.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (35.3) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dopo le parole <<che siano genitori di figli minori anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti <<o caregiver di familiari residenti in Friuli Venezia Giulia>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, MARTINES

Subemendamento all'emendamento 36.1 (36.0.0.1) **APPROVATO**

Dopo il punto 1 dell'emendamento 36.1, è inserito in seguente:

<<2. Al comma 1 dell'articolo 36, dopo le parole <<di figli minori>> sono inserite le seguenti: <<o genitori di un figlio con disabilità>>.>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Sub emendamento modificativo (36.0.1) **APPROVATO**

1. All'emendamento 36.1 relativo all'art. 36, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d bis) Il comma 5 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

<<5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,

politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14690)>>

Note: In relazione della previsione di operatività dell'art. 35 a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, dalla disposizione relativa alle relative risorse economiche (comma 5) viene eliminato il riferimento all'anno 2025.

Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (36.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica dopo le parole: <<corsi di perfezionamento>> sono aggiunte le seguenti: <<della SISSA>>;
- b) al comma 1 dopo le parole: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere>> sono inserite le seguenti: <<, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027,>>;
- c) al comma 2 dopo la parola: <<master>> sono aggiunte le seguenti: <<o al corso di perfezionamento>>;
- d) al comma 4 le parole: <<di I e di II livello>> sono sostituite dalle seguenti: <<o al corso di perfezionamento>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (36.2) **DECADUTO**

1. Il comma 5 dell'articolo 36 è così sostituito:

<<5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14690)>>.

Nota: L'emendamento sostituisce integralmente il comma 5 dell'articolo 36, modificando l'importo complessivo della spesa autorizzata per le misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione a favore degli studenti iscritti a master universitari e corsi di perfezionamento. In particolare, la spesa viene incrementata o ridefinita in 300.000 euro complessivi, suddivisi in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La modifica risponde all'esigenza di rafforzare la misura a favore degli studenti genitori, ampliando la copertura economica per una platea potenzialmente più ampia di beneficiari rispetto alla formulazione originaria del Disegno di Legge.

POZZO, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (36 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Famiglie monoparentali)

1. La Regione promuove e sostiene, d'intesa con gli Enti locali e con le altre istituzioni pubbliche e private interventi rivolti alle famiglie composte da un solo genitore, separato o divorziato, in stato di difficoltà economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa volti a perseguire:
 - a) la rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
 - b) la promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
 - c) la realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale;

d) la realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (36 ter.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Potenziamento del sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy))

1. La Regione promuove il potenziamento del sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) sul territorio regionale, al fine di migliorare l'attrattività formativa e produttiva del Friuli Venezia Giulia e con l'obiettivo di raggiungere una diffusione omogenea degli Istituti, garantendo una presenza su ogni area vasta regionale.

2. La Regione promuove specifici tavoli con i portatori di interesse al fine di raggiungere gli obiettivi del comma 1, rafforzando l'offerta tecnico-professionale regionale, con particolare riferimento ai settori manifatturiero, tecnologico e dell'Industria 4.0, in coerenza con i fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa:

Con l'emendamento si intende potenziare il sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) sul territorio regionale, attraverso l'attivazione di tavoli con i portatori di interesse per migliorare la formazione tecnica specialistica e lo sviluppo territoriale. Gli ITS offrono, infatti, percorsi di alta formazione tecnica in settori strategici dell'economia, tuttavia, nonostante l'importanza formativa, la copertura regionale risulta disomogenea. Infatti, sono quattro gli ITS attualmente attivi, di cui due presenti a Trieste, mentre ne risulta sprovvisto il territorio isontino. L'area vasta di Gorizia, ad esempio, con la sua forte vocazione manifatturiera e tecnologica, caratterizzata dalla presenza di grandi imprese e distretti produttivi ad alto contenuto industriale (come per la nautica), può rappresentare un contesto ideale per l'avvio di un nuovo ITS.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (37.1) **APPROVATO**

1. Il comma 3 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>. (NI S/14692)

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

CELOTTI, COSOLINI, PELLEGRINO

Subemendamento all'emendamento 37 bis 1 (37 bis.0.1) **RITIRATO**

La rubrica dell'articolo 37 bis introdotto dall'emendamento 37 bis 1 è sostituita dalla seguente:

<<Integrazione congedo parentale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, PELLEGRINO

Subemendamento all'emendamento 37 bis 1 (37 bis.0.1.1) **RITIRATO**

Il comma 7 dell'articolo 37 bis, così come introdotto dall'emendamento 37 bis.1 è sostituito dal seguente:

<<7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, FASIOLO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (37 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

<<Art. 37 bis

(Servizi prima infanzia - consorzi industriali)

1. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'implementazione dei posti disponibili nei servizi per la prima infanzia, al fine di promuovere la natalità e contribuire all'integrazione al reddito dei genitori che intendano usufruire del congedo parentale facoltativo, anche in ragione delle disparità di trattamento previste dai trattamenti economici normativi dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali, è autorizzata ad introdurre una misura volta ad assicurare un contributo integrativo al reddito dal termine del periodo di astensione lavorativa obbligatoria fino al compimento del dodicesimo mese di ogni figlio.
2. Sono beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano optato per il congedo parentale al termine del periodo di astensione obbligatoria, così come disciplinato dagli articoli da 16 a 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Sono altresì beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori o lavoratrici autonome residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano esaurito il periodo massimo indennizzabile da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così come disciplinato dagli articoli da 66 a 68 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.
3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere fruito alternativamente da un unico genitore.
4. L'Amministrazione regionale eroga mensilmente il contributo di cui al comma 1 fino al raggiungimento del 100% dell'indennità netta erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il periodo oggetto di astensione obbligatoria fino ad un massimo di 1.200 euro mensili.
5. Il contributo concesso in ragione di quanto disposto dal comma 1, è erogato anche nel caso di adozione, per un massimo di sette mensilità.
6. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i criteri e condizioni per l'ottenimento e revoca della misura.
7. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027.

CARLI, CELOTTI, MENTIL, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (37 ter.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

<<Art 37 ter

(Parere commissione. Modifiche alla legge regionale 22/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2021, dopo le parole <<dalla Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti e>>.>>.
- Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (37 quater.1) **NON APPROVATO**

2. Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

<<Art. 37 quater

(Rientro al lavoro)

1. Al fine di incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla maternità, anche in riferimento ai nuclei monoparentali, stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 s.m.i., attuata dal D.Lgs 151/2001 s.m.i., favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire il voucher <<Rientro al lavoro>>, quale contributo a favore dei genitori che riprendono l'attività lavorativa o professionale entro dodici mesi dalla nascita di un figlio o dall'adozione.

2. Il voucher <<Rientro al lavoro>> è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese per servizi di cura e assistenza ai figli fino ai sei anni di età.

3. I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/ _____).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 --

|2025 0,0 | 2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (37 quinquies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

<<Art. 37 quinquies

(Rientro al lavoro)

1. Al fine di incentivare il rientro lavorativo delle persone con ridotte capacità lavorative a seguito di cure oncologiche o altre patologie invalidanti, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire il voucher <<Rientro al lavoro>>, per la fruizione di servizi al lavoro e alla formazione.

2. Il voucher <<Rientro al lavoro>> è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese per servizi al lavoro e alla formazione.

3. I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/ _____).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 --

|2025 0,0 | 2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, HONSELL, FASIOLO, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (37 sexies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Potenziamento dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA))

1. La Regione, al fine di sostenere l'innovazione sociale e la permanenza sul territorio regionale, continua a promuovere percorsi di apprendimento della lingua italiana e di formazione continua per gli adulti, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, con particolare riguardo alle aree ad alto impatto migratorio, dove la popolazione straniera supera il venti per cento del totale della popolazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la proposta dei corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana organizzati dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e dagli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 100.000 euro a questi enti per la copertura delle spese di organizzazione e realizzazione di ulteriori corsi linguistici di italiano ove emerga una necessità accertata sul territorio regionale, con priorità per le sedi operative in zone urbane ad alto impatto migratorio. Con Decreto del Direttore centrale competente sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione e la loro ripartizione sul territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

Nota esplicativa:

Con l'emendamento si intende finanziare l'organizzazione di corsi linguistici di alfabetizzazione di base per la lingua italiana attraverso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dislocati sul territorio regionale, e/o gli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, con particolare attenzione alle sedi che operano in contesti ad alto impatto migratorio (aree in cui la popolazione migrante supera il venti per cento del totale). Di fatto è ormai evidente che in tali territori vi siano situazioni di criticità per quanto concerne la formazione e l'integrazione degli adulti nel contesto locale. In particolare, è necessario favorire e sostenere attivamente percorsi di formazione continua, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, da estendere a tutti i componenti del nucleo familiare. Attualmente ci sono centinaia di persone in liste di attesa (spesso donne di origine straniera) nei centri di insegnamento che insistono nelle aree con maggior impatto migratorio, come a Monfalcone. Sostenere concretamente i CPIA e/o gli altri soggetti abilitati attraverso il finanziamento di nuovi corsi linguistici rappresenta, pertanto, una misura oltremodo significativa per poter permettere l'accesso al servizio, proprio per venire incontro all'obiettivo di miglioramento della permanenza sul territorio regionale. La previsione di un contributo straordinario di 100.000 euro rappresenta un primo, concreto passo per sostenere l'organizzazione e la realizzazione di questi percorsi. Si intende così favorire non solo l'alfabetizzazione linguistica, ma anche una maggiore attrattività del territorio e la permanenza stabile delle persone immigrate, contribuendo a una migliore coesione sociale, alla riduzione delle barriere culturali e linguistiche e a un utilizzo efficace delle risorse pubbliche al fine di migliorare la convivenza e l'integrazione dei <<nuovi>> cittadini.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (38.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 9 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dagli articoli 21, comma 1, lettera a) e 22, comma 1, lettera a) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
 2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 11 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 13/2004, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e i relativi regolamenti attuativi.
 4. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 13/2004, all'articolo 10 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.>>.
 5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021 all'articolo 2 della medesima legge regionale 9/2021, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.>>;
 6. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021 all'articolo 3 della medesima legge regionale 9/2021, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.>>;
 7. L'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2021, come modificati dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 3, anche alle domande per il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, presentate anteriormente alla data stessa.>>.
 8. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), alle previsioni di cui all'articolo 26 comma 3, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)).
 9. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo io bis, comma 6, della legge regionale 22/2021, come inserito dall'articolo 33, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2024, n. 0117/Pres. (Regolamento per il riconoscimento del contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo del finanziamento accordato da banche o enti previdenziali per l'acquisto, il recupero, l'acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione della prima casa di abitazione rivolto ai titolari di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021 in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo, come previsto all'articolo 7, commi da 85 a 91 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)).
- L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (38 bis.1) **RICOLLOCATO 37 SEXIES.1**

1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Potenziamento dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA))

1. La Regione, al fine di sostenere l'innovazione sociale e la permanenza sul territorio regionale, continua a promuovere percorsi di apprendimento della lingua italiana e di formazione continua per gli adulti, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, con particolare riguardo alle aree ad alto impatto migratorio, dove la popolazione straniera supera il venti per cento del totale della popolazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la proposta dei corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana organizzati dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e dagli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 100.000 euro a questi enti per la copertura delle spese di organizzazione e realizzazione di ulteriori corsi linguistici di italiano ove emerga una necessità accertata sul territorio regionale, con priorità per le sedi operative in zone urbane ad alto impatto migratorio. Con Decreto del Direttore centrale competente sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione e la loro ripartizione sul territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

Nota esplicativa:

Con l'emendamento si intende finanziare l'organizzazione di corsi linguistici di alfabetizzazione di base per la lingua italiana attraverso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dislocati sul territorio regionale, e/o gli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, con particolare attenzione alle sedi che operano in contesti ad alto impatto migratorio (aree in cui la popolazione migrante supera il venti per cento del totale). Di fatto è ormai evidente che in tali territori vi siano situazioni di criticità per quanto concerne la formazione e l'integrazione degli adulti nel contesto locale. In particolare, è necessario favorire e sostenere attivamente percorsi di formazione continua, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, da estendere a tutti i componenti del nucleo familiare. Attualmente ci sono centinaia di persone in liste di attesa (spesso donne di origine straniera) nei centri di insegnamento che insistono nelle aree con maggior impatto migratorio, come a Monfalcone. Sostenere concretamente i CPIA e/o gli altri soggetti abilitati attraverso il finanziamento di nuovi corsi linguistici rappresenta, pertanto, una misura oltremodo significativa per poter permettere l'accesso al servizio, proprio per venire incontro all'obiettivo di miglioramento della permanenza sul territorio regionale. La previsione di un contributo straordinario di 100.000 euro rappresenta un primo, concreto passo per sostenere l'organizzazione e la realizzazione di questi percorsi. Si intende così favorire non solo l'alfabetizzazione linguistica, ma anche una maggiore attrattività del territorio e la permanenza stabile delle persone immigrate, contribuendo a una migliore coesione sociale, alla riduzione delle barriere culturali e linguistiche e a un utilizzo efficace delle risorse pubbliche al fine di migliorare la convivenza e l'integrazione dei <<nuovi>> cittadini.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (38 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

<<Art. 38 ter
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.

2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro il secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale sono illustrati, anche in termini quantitativi:

- a) lo stato di attuazione delle misure previste dalla legge nei diversi settori di intervento, compreso il numero complessivo dei beneficiari;
- b) i risultati conseguiti in termini di innovazione sociale, benessere, inclusione e attrattività del territorio, inclusi i dati relativi al saldo migratorio;
- c) il grado di partecipazione dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento ai tavoli tematici e agli osservatori istituiti ai sensi dell'articolo 3;
- d) l'utilizzo delle risorse finanziarie e gli effetti generati rispetto agli obiettivi dichiarati.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'articolo introduce una clausola valutativa che affida al Consiglio regionale il controllo sull'attuazione della legge, in relazione alle finalità di innovazione sociale e di benessere del territorio. La disposizione prevede la presentazione biennale di una relazione della Giunta al Consiglio, volta a illustrare lo stato di avanzamento delle misure, i risultati conseguiti e l'utilizzo delle risorse, assicurando trasparenza e monitoraggio costante delle politiche attuate.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (38 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

<<Art. 38 quater
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno dell'innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni triennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (38 quinquies.1) **DECADUTO**

Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente

<<Art. 38 quinquies
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di promozione del benessere familiare, della natalità e dell'attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:

- a) lo stato di attuazione della Legge con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

3. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.>>.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (38 sexies.1) **DECADUTO**

1. Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

<<Art. 38 sexies
(Clausola Valutativa)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:

a) i progressi nella realizzazione del programma organico finalizzato allo sviluppo, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi di innovazione sociale;

b) l'andamento delle misure contributive previste, il numero dei beneficiari e la spesa sostenuta;

c) le eventuali criticità emerse, anche in collaborazione con il Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 3.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (38 septies.1) **DECADUTO**

1. Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

<<Art. 38 septies
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso ai dati e ai risultati ottenuti attraverso l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con riferimento:

a) al grado di raggiungimento degli obiettivi generali della legge;

b) agli effetti in termini di coesione sociale, opportunità occupazionali, attrattività e permanenza sul territorio;

c) alla collaborazione tra istituzioni, enti locali e soggetti privati nelle politiche di welfare, formazione e sviluppo abitativo.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (39.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunta la seguente:

<<b bis) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati:

a) gli articoli da 41 a 45 della legge regionale 13/2018;

- b) gli articoli da 28 a 31 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale));
- c) gli articoli da 31 a 33 della legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario));
- d) i commi da 85 a 91 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);
- e) le Lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);
- f) il comma 26 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (40.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Gli articoli 19, 29, 33, 34 e 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'articolo 28, comma 3, lettere a) e d) punto i) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.